

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

## INDICE PER LEGGI

INDUSTRIA  
-----

Legge 30 luglio 1959	n. 623
Legge 4 novembre 1963	n. 1457
D.P.R. 9 novembre 1976	n. 902
Legge 12 agosto 1977	n. 675
Legge 17 febbraio 1982	n. 46
Legge 19 dicembre 1983	n. 696
Legge 13 maggio 1985	n. 198
Legge 24 dicembre 1985	n. 808
Legge 8 agosto 1985	n. 443

SETTORE COMMERCIALE (relazione non pervenuta)  
-----POLITICA MINERARIA (relazione non pervenuta)  
-----POLITICA ENERGETICA  
-----

Legge 9 gennaio 1991	n. 10
----------------------	-------

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni

Inventivi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190 miliardi circa per il periodo 1960 - 1993 (capitolo di bilancio n. 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge n. 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi in conto interessi, diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo 7041.

I finanziamenti autorizzati sono ormai in fase di ammortamento ed i relativi contributi vengono corrisposti agli Istituti di credito alle scadenze previste.

I contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione sono concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Contributi in conto interessi (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il Consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento, unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente Comitato Interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con l'Istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'Istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

propria proposta allo scrivente, che la approva, riconosciutala legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'Istituto di credito può stipulare il contratto da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi, relativi ai predetti finanziamenti, sono corrisposti da questo Ministero agli Istituti di credito che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa ammontano a L. 327.375 milioni per il periodo 1964 - 2000.

Contributi in conto capitale (capitolo 7045)

I contributi in conto capitale, alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione, sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo di spesa 7045.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 45.120 milioni per il periodo 1964 - 1992.

Le domande di insediamento, debitamente documentate, vanno presentate ai Consorzi di Belluno e Pordenone, i quali esprimono in merito il proprio parere; tutta la documentazione viene, quindi, trasmessa a questo Ministero per il parere del competente Comitato Interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate, si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 110, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che, mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

La legge 10.5.1983, n. 190, così come integrata dalle leggi 22.12.1986, n. 910, e 27.12.1989, n° 407, concernenti interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ha previsto ulteriori stanziamenti che hanno favorito l'insediamento di circa 40 aziende, per le quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi in questione.

La legge ha incontrato il favore degli operatori economici ed ha senz'altro contribuito ad un processo di industrializzazione della zona, che si è avviato e che potrebbe trovare un ulteriore incremento. Sono stati installati nuovi impianti, dei quali alcuni sono di notevoli dimensioni, e sono ancora disponibili nei predetti due Consorzi altre aree agevolate, aree peraltro valorizzate dalle infrastrutture a suo tempo realizzate anche con il contributo dello Stato.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 ha come scopo la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti industriali o ampliamenti ed ammodernamenti di quelli esistenti.

A tal fine è stato istituito un apposito "Fondo nazionale per il credito agevolato" con gestione parzialmente fuori bilancio.

Il Ministero dell'Industria gestisce la parte degli interventi relativi al Centro- Nord.

La legge 28.11.1985, n. 710, nel rifinanziare per ulteriori 400 miliardi il D.P.R. n. 902, ha stabilito la cessazione degli interventi in corrispondenza con l'esaurimento dei fondi. In conformità a tale disposizione, verificata l'esiguità delle somme disponibili, è stato stabilito come termine ultimo per la presentazione delle domande al Ministero dell'Industria, il 6.5.1987.

Al 31.12.1990, le disponibilità ammontavano a L. 35 miliardi, di cui 29,8 riservati alle agevolazioni previste dal Regolamento CEE 3635/85 in favore delle imprese ubicate in zone colpite dalla crisi del settore della costruzione navale.

Risultano complessivamente pervenute n. 9.289 istanze di contributo. Di queste, n. 1.595 sono state respinte dal Ministero o rinunciate dagli istituti di credito e n. 7.652 sono state accolte, con un onere a carico dello stato di oltre 1.666 miliardi.

Al 31.12.1990, le istanze ancora da sottoporre all'esame del competente Comitato ammontavano a n. 42, di cui 36 sul Regolamento CEE 3635 e 6 sul D.P.R. n. 915.

Sino a tutto il 31.12.1990 sono pervenute dagli istituti di credito n. 7.260 domande di liquidazione, che hanno già dato luogo all'emanazione di n. 7.123 decreti di liquidazione e mandati di pagamento per L. 916,401 miliardi.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La disciplina agevolativa ha soddisfatto le aspettative dei beneficiari, grazie anche alle procedure poste in essere, che hanno consentito la concessione dei benefici in tempi abbastanza brevi, dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale, si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si è svolta in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

La legge finanziaria 1991 ha ridotto di complessive L. 111 miliardi gli stanziamenti già disposti ed impegnati sul D.P.R. n. 902 e di L. 10 miliardi le assegnazioni per il Regolamento CEE n. 3635. Si rende, pertanto, necessaria la riassegnazione di dette somme al fine di far fronte agli impegni assunti ai sensi del D.P.R. n. 902 e per consentire l'accoglimento delle domande a valere sul D.P.R. n. 915, tuttora operante, ma rimasto privo di copertura finanziaria.

D.P.R. 915/82 - Agevolazioni per impianti di smaltimento rifiuti

L'articolo 23 del D.P.R. 915/82 prevede la concessione di contributi in conto interessi, con le medesime procedure stabilite per il D.P.R. 902/76, in favore delle imprese industriali che realizzino impianti per lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Trattandosi di iniziative con elevati contenuti di tutela ambientale di particolare attualità, la disciplina agevolativa non è stata abrogata al momento della chiusura degli interventi di cui al D.P.R. 902/76, determinata dall'esaurimento degli stanziamenti.

Tuttavia, poichè l'onere derivante dalla concessione delle agevolazioni D.P.R. 915 grava sul Fondo D.P.R. 902, lo strumento rischia di non trovare applicazione, nonostante la validità dei contenuti.

Al 31.12.1990, risultavano pervenute 47 domande, comportanti circa 18 miliardi di contributi, di cui 6 in attesa dell'esame da parte del competente Comitato. Le disponibilità residue, al netto degli impegni da assumere per dette istanze, ammontano soltanto a L. 1,5 miliardi.

Il crescente interesse degli operatori a beneficiare di dette provvidenze, stante la snellezza delle procedure, collaudate da oltre un decennio e, soprattutto, l'esigenza di adeguarsi alle norme in materia di antinquinamento, fa ritenere opportuna l'assegnazione di L. 20 miliardi all'anno per il triennio 1991 - 1993.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N° 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'articolo 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.1981, n° 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge n. 675/1977 con la legge finanziaria 26.4.1983, n° 130.

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività della legge è limitata alla sola erogazione delle agevolazioni concesse.

Ammontare delle disponibilità:

1 - L'art. 29 della legge 12.8.1977, n. 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

- lettera a) = 2.180 miliardi

- lettera b) = 2.385 miliardi.

2 - L'art. 18 della legge finanziaria 26.4.1983, n° 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 29 della legge n. 675/1977, le seguenti spese così ripartite:

- lettera a) = 1.800 miliardi

- lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni

successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

L'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha previsto che le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" esistenti alla data del 31.7.1988 e non utilizzate, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere assegnate al "Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica".

In applicazione del citato articolo è stato disposto, nel gennaio 1989, un versamento di L. 1.200 miliardi.

Dal combinato disposto dalle predette norme risulta pertanto utilizzabile l'importo di L. 4.596,1 milioni, per ristrutturazione e riconversione.

Nel disegno di legge per le piccole e medie imprese è prevista una ulteriore riduzione di L. 130 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 156 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a L. 8.980 miliardi.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico ed automobilistico (compresa la componentistica).

Gli oneri previsti per le pratiche approvate ammontano a L. 4.450 miliardi. Si tratta ancora di una valutazione, tenendo conto che non è ancora possibile per tutte le iniziative determinare con precisione i contributi interessi per gli anni futuri.

Nel corso del 1990 sono stati erogati contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 675 per un importo complessivo di L. 212 miliardi, di cui per mutui diretti L. 18 miliardi, per contributi in conto capitale L. 42 miliardi e per contributi interessi di L. 152 miliardi.

La legge finanziaria per il 1990 ha ridotto lo stanziamento previsto per il 1991 di L. 260 miliardi e quelli del 1992 e 1993 di L. 100 miliardi, per un totale di L. 460 miliardi nel triennio.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica.

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n° 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il CIPI, con deliberazione in data 30.3.1982 (G.U. n° 119 DEL 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi ed ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (in breve F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, da gestire in contabilità fuori bilancio.

Al 31.12.1988 erano stati conferiti complessivamente al F.I.T., per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 46/82, 5.246,5 miliardi.

Nell'anno 1989 sono state ulteriormente conferite le seguenti somme:

- 1.200 miliardi provenienti dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, ai sensi dell'art. 15, comma

34, della legge 11.3.1988 n. 67;

- 200 miliardi quale tranche del rifinanziamento disposto dalla legge 910/1986.

Con legge 185/1989, 330 miliardi del F.I.T. sono stati destinati al rifinanziamento della legge 399/1987, e 4 miliardi al potenziamento dell' Ufficio Centrale Brevetti.

Al Fondo affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al Fondo stesso.

A tutto il 31.12.1989 sono riaffluiti al Fondo L. 84,979 miliardi.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46/1982;
- il CIPI delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento avviene a seguito di contratto, da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

Sino al 31.12.1990, sono state presentate 2.961 richieste di ammissione ai benefici del Fondo. Di queste, 213 non hanno

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avuto ulteriore corso, parte perchè respinte in fase istruttoria, parte perchè ritirate direttamente dalle imprese.

Il Comitato tecnico istituito dall'art. 16 della legge n. 46/1982, ne ha esaminate 2.071, esprimendo parere positivo per 1.937 programmi e giudizio negativo in 134 casi.

Le rimanenti 677 domande pervenute, comportanti a carico del Fondo un onere presumibile di circa 1.700 miliardi, erano, al 31.12.1990, in corso di istruttoria.

Il CIPI, definendo successivamente alla delibera del Ministro dell'Industria l'entità, le condizioni e le modalità di intervento, ha deliberato alla medesima data su 1.720 programmi, approvandone 1.719, respingendone 1 ed impegnando 5.046 miliardi.

A seguito delle deliberazioni del Ministro dell'Industria e del CIPI, hanno stipulato il contratto, entro il 31.12.1990, 1.544 società. Sono state sottoposte a procedure concorsuali successivamente alla stipula 33 società. Con esse il rapporto contrattuale è da considerarsi risolto ai sensi dell'art. 9 del contratto medesimo, e secondo la legge fallimentare.

Per 42 società il Ministero ha provveduto a revocare i benefici concessi sia in conseguenza di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, sia a seguito di esplicita rinuncia da parte della stessa impresa.

Il consuntivo globale del Fondo registra erogazioni effettuate a fronte di costi sostenuti per stati di avanzamento, per un importo complessivo di 3.171 miliardi, di cui 2.682 quale quota finanziamento agevolato e 489 miliardi circa quale contributo attualizzato.

I dati più significativi sulla gestione del Fondo, riferiti all'anno 1990, possono essere riassunti come segue:

- sono pervenute 638 richieste di concessione, relative ai programmi di innovazione per impegni presunti complessivi di 1.600 miliardi circa;
- il Comitato tecnico ha esaminato 326 progetti, parte dei quali prevenuti nell'anno 1989, ha espresso parere favorevole per 283 di essi e negativo in 43 casi;
- dei 283 programmi approvati, 112 sono relativi a grandi imprese e 171 ad imprese di dimensioni piccole e medie;

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- i principali settori di intervento sono stati, nell'ordine, l'elettronica, l'auto, la chimica e l'agroindustria.;
- il CIPI ha deliberato, nell'anno 1990, su 204 programmi, approvandoli ed impegnando complessivamente 401 miliardi;
- Le erogazioni effettuate sono state pari a 381,619 miliardi, di cui 318,535 quale quota finanziamento e 63,084 in conto contributo attualizzato;
- i progetti conclusi nel corso dell'anno, per i quali sono state attivate le procedure di accertamento ministeriale previste dal D.M. 27.3.1984, sono stati 184.

Il dato più significativo della gestione del Fondo è certamente costituito dal crescente interesse mostrato dalle piccole e medie imprese nei confronti delle agevolazioni del Fondo stesso; dei 283 programmi approvati dal competente Comitato tecnico, ben 171 programmi sono di piccole e medie imprese contro gli 112 delle grandi imprese. Tale dato dimostra inequivocabilmente la piena maturità raggiunta dalla normativa: le iniziali difficoltà della stessa a trovare una compiuta applicazione anche presso le piccole e medie imprese devono pertanto considerarsi completamente superate.

La riserva del 40% delle disponibilità del Fondo a favore del Mezzogiorno è stata invece solo parzialmente utilizzata.

Si tratta certamente di un dato che riflette innanzitutto la geografia industriale del nostro Paese. E' tuttavia da considerare che nonostante l'inserimento del settore agroindustriale tra i settori prioritari (delibera CIPI 10.7.1985) e la riduzione del tasso di interesse dal 60 al 36% del tasso di riferimento prevista dall'art. 12, punto 10, della legge n° 64/1986, limitatamente al finanziamento di iniziative realizzate nei territori meridionali, la maggior convenienza finanziaria delle provvidenze previste dalla legge n. 64 rende di fatto inevitabile lo scarso ricorso al F.I.T. da parte di imprenditori meridionali. A ciò si aggiunga che i nuovi interventi previsti dal comma quarto dell'art. 12 della medesima legge n. 64, relativo alle ulteriori agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, ridurranno ulteriormente, una volta applicati, l'interesse delle imprese del Mezzogiorno nei confronti delle agevolazioni del Fondo.

Tale situazione suggerisce pertanto la necessità di

apportare opportune modifiche alla legge n. 46, allo scopo di adeguarne le misure di agevolazione a quelle in essere sulla normativa straordinaria per il Mezzogiorno.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N° 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984, agli articoli 2, 3 e 4, ha previsto nuovi interventi; in particolare, l'articolo 2 ha destinato contributi a fondo perduto a favore di imprese siderurgiche per la riduzione di capacità produttiva realizzata mediante rottamazione di impianti di laminazione, nonché di forni fusori collegati ai predetti impianti. Sono, inoltre, state previste maggiorazioni del predetto contributo per le imprese che hanno realizzato reinvestimenti. Ciò ha costituito un importante stimolo agli imprenditori per una strategia di ricollocazione del personale precedentemente addetto agli impianti soppressi. Secondo una stima vicina al reale sono stati recuperati circa 2.500 posti di lavoro.

Con l'articolo 3 si è potuta effettuare una azione di sostegno per la ristrutturazione finanziaria delle imprese. Anche tale obiettivo è stato raggiunto nell'ambito del settore privato.

L'articolo 4 ha destinato contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati e senza saldatura. Si è iniziato così anche un programma di razionalizzazione di questo importante segmento produttivo che ha avuto un completamento con la legge n. 88/1986, agli articoli 2, 2 Bis e 2 Ter, nonché con l'articolo 6 della legge n. 19/1987 che ha previsto per le imprese per la produzione di tubi saldati i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 193/1984.

L'articolo 8 della legge n. 452/1987 ha affrontato infine il programma di ristrutturazione delle "fonderie di ghisa e di acciaio" con la previsione di contributi a fondo perduto per riduzioni di capacità produttiva nonché realizzazione di programmi di reinvestimento in altri settori industriali. La legge è in corso di attuazione : essendosi conclusa la fase di distruzione fisica degli impianti, si stanno realizzando i programmi di investimento.

Il piano di interventi nei vari comparti produttivi è in fase di ultimazione; la ristrutturazione dell'intero settore della siderurgia privata potrà ritenersi acquisita. Il tasso di utilizzo degli impianti si è molto avvicinato alle previsioni ipotizzate in sede comunitaria e gli indicatori di carattere economico offrono rilevazioni confortanti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.425 miliardi, sono stati iscritti sul capitolo 7549 e versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici". Al 31.12.1990, il Fondo presenta disponibilità per L. 147,600 miliardi, che debbono essere utilizzate a fronte delle ultime iniziative deliberate dal CIPI e non ancora attuate e a fronte dell'onere di cui all'art. 11, della legge 15.5.1989, n. 181, di conversione del D.L. 1.4.1989, n. 120, che ha, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2.2.1988 (Resider), introdotto nuovi interventi in favore delle piccole e medie imprese diretti a favore dello sviluppo di nuove attività nelle zone colpite da crisi siderurgica.

In applicazione del citato articolo 11 è stato predisposto un regolamento di attuazione, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che pone alle imprese interessate un termine di 60 giorni per la presentazione delle domande.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696 - Art. 1 -

Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ha consentito la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchine a tecnologia avanzata.

Il termine di presentazione delle istanze di concessione è scaduto il 30.4.1985, per ordini di acquisto emessi entro il 31.3.1985.

Il relativo onere finanziario grava sulle disponibilità del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14, legge 17.2.1982, n. 46.

Gli stanziamenti complessivamente disposti ammontano a L. 615 miliardi: ne sono stati impegnati 432 ed erogati oltre 427. Le 12.034 domande accolte delle 15.625 complessivamente pervenute, hanno determinato l'emanazione di 13.939 mandati di pagamento.

Le richieste di erogazione potevano essere presentate entro il 31.7.1988.

Data la chiarezza della normativa, nonché la snellezza delle procedure individuate, la legge ha soddisfatto le aspettative dei destinatari delle agevolazioni ed ha raggiunto l'obiettivo di attuare il programma di innovazione tecnologica nell'ambito delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

LEGGE 3 OTTOBRE 1987, N° 399 - DI CONVERSIONE DEL D.L. 31 LUGLIO 1987, N° 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese (artt. 1 e 2)

Con tale legge sono stati ripristinati ed estesi ad apparecchiature più sofisticate gli interventi a favore delle

imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, previsti dall'art. 1 della legge n. 696/1983, utilizzando le somme residue pari a lire 182,3 miliardi, gli 80 miliardi assegnati dall'art. 2 del D.L. n. 318/1987, che la CEE ha autorizzato per detti fini, ed i 400 miliardi assegnati con la legge di rifinanziamento n° 185/89.

Le norme di attuazione, emanate a seguito del D.L. n. 212/1987, sono contenute nel D.M. 4.6.1987, n. 255, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 della G.U. del 2.7.1987 e sono analoghe a quelle già dettate per la citata legge n. 696/1983. La procedura è stata tuttavia ulteriormente snellita con l'introduzione della possibilità di erogazione immediata del contributo nel caso di avvenuto pagamento del bene prima dell'esame del competente Comitato.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 3.5.1988, per ordini di acquisto emessi entro il 3.4.1988.

Sono complessivamente pervenute n. 14.936 istanze di cui, al 31.12.1990, 10.450 istruite dagli uffici; di queste, 7.404 sono state definite dal Competente Comitato che ne ha accolte 7.037 e respinte 367. Gli impegni relativi ammontano ad oltre L. 428 miliardi.

Le disponibilità residue, pari a L. 234,3 miliardi, sono sufficienti ad approvare altre 4.400 domande circa.

Per garantire la copertura finanziaria a tutte le operazioni giacenti, sarebbe necessario uno stanziamento di ulteriori 200 miliardi circa.

Al 31.12.1990 sono stati emessi n° 6.323 mandati di pagamento per L. 299 miliardi di contributi.

Le erogazioni sono disposte con onere a carico della contabilità separata istituita nell'ambito della contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono contenute nel D.M. 23.7.1985, pubblicato nella G.U. 28.11.1985, n. 280.

Per gli interventi di cui sopra, l'art. 9 della legge n. 198/1985, autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennale pari a Lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da iscrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita

contabilità separata.

Il D.L. 26.1.1987, n. 8, convertito con legge 27.3.1987, n. 120, ha esteso i medesimi benefici alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987.

A tutto il 31.12.1990, sono state definite n. 556 istanze, di cui n. 429 accolte e n. 127 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi ammontano a L. 25,8 miliardi a fronte dei 165 disponibili dopo aver stornato L. 5 miliardi alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Al 31.12.1990 sono pervenute n. 360 domande di liquidazione, che hanno consentito l'emanazione di n. 358 decreti di erogazione e mandati di pagamento per L. 17,8 miliardi.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N° 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

La legge prevede agevolazioni in favore di quelle imprese nazionali la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori ed equipaggiamenti aeronautici nonché di parti degli stessi (art. 1, 3 c., della legge come esplicitato al punto 1.2 della delibera CIPI del 15.4.1986), che partecipino a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Le forme di intervento previste dalla legge sono le seguenti:

a) ex art. 3

- mutui diretti
- contributi in conto interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito a fronte della produzione di serie ovvero alle dilazioni di credito concesse a clienti finali;

b) ex artt. 5 e 6 in combinato disposto con art. 3 lett. (c)

- interventi del Mediocredito centrale nei finanziamenti per l'allineamento delle condizioni del finanziamento praticate ai clienti finali dei prodotti delle cooperazioni (attuata con D.M. 7.2.1987 del Ministro del Tesoro in G.U. 84/1987) e garanzie SACE anche in deroga della procedura generale ex lege n. 227/1977;

c) ex art. 8

- integrazione dei benefici già concessi a valere sull'art. 3 della legge n. 675/1977 e art. 14 della legge n. 46/1982.

Al 31.12.1990, per gli interventi ex artt. 3 (a) ed 8 della legge n. 808/1985, è autorizzata la spesa complessiva di L. 771 miliardi iscritta al capitolo 7552, la cui ripartizione

così come rimodulata dalle leggi finanziarie 1989 - 1991, risulta essere la seguente:

(Lire/miliardi)

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	TOT.
100	170	170	150	-	50	101	30	771.

La legge 4.6.1991, n. 181, ha previsto un rifinanziamento di L. 150 miliardi in conto esercizio 1990.

Per gli interventi ex artt. 3 (b) e (c) in combinato disposto con l'art. 5 sono autorizzati due limiti di impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988 nonché un limite di impegno decennale di lire 50 miliardi per l'anno 1988.

La legge finanziaria 1990 ha ridotto l'autorizzazione di spesa per un importo pari a 40 miliardi per ciascun anno dal 1990 al 1992.

Tali limiti di impegno sono iscritti nel capitolo 7553 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

La procedura per la concessione dei benefici di cui all'art. 3 (a) della legge (posta in essere con i DD.MM. 18.6.1986, 4.2.1987, 30.11.1987, 14.3.1988) prevede:

- 1 - la presentazione della domanda, con allegato l'intero programma, da parte dell'operatore al Ministero Industria;
- 2 - la presentazione della domanda (una volta istruita) al Comitato tecnico ex art. 2, 1° - 5° c. della legge n. 808/1985, la successiva proposta alla eventuale approvazione del CIPI da parte del Ministro dell'Industria (art. 4, 8° c.);
- 3 - l'erogazione dei finanziamenti con appositi decreti del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione dei benefici di cui all'art. 3, lettera B, della legge posta in essere con il D.M. 7 febbraio 1987 (Tesoro) e con il regolamento di attuazione 16 febbraio 1990, può sommariamente delinerasi come appresso:

- 1 - domanda dell'operatore (corredata del programma) all'istituto di credito;
- 2- concessione del finanziamento da parte dell'istituto di

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

credito e trasmissione della domanda al Ministero Industria;

- 3 - acquisito il previo parere del Comitato ex art. 2, legge 808/1985, il Ministro dell'Industria propone la domanda all'eventuale approvazione del CIPI;
- 4 - i contributi, approvati dal CIPI, vengono deliberati con appositi D.M. del Ministro dell'Industria.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obblighi CEE, è stato acquisito (14.2.1986) l'assenso della Comunità alla legge 24.12.1985, n. 808.

Il CIPI, nel corso dell'anno 1990, ha approvato definitivamente n° 4 domande, per un onere complessivo di lire 165 miliardi. Di tale cifra, 75,2 miliardi sono andati in aree meridionali.

La legge n. 808/1985 ha consentito il lancio, a livello europeo, di due significativi programmi quali la famiglia di bimotori commuter ATR 42/72 e l'elicottero civile EH 101 e nell'anno 1990 del DORNIER 328 con la Germania Federale. Sono state anche finanziate partecipazioni dell'industria nazionale allo sviluppo del trigetto MD11, del turboalbero CT7-6, di quote meno rilevanti, ma tecnologicamente significative, di grandi turboventole civili quali il CF6 80C.

I programmi sopraindicati sono andati tutti nel senso indicato dal Parlamento in sede di approvazione della legge n. 808/1985, ossia nell'accrescimento delle produzioni civili parallelo ad un contenimento dell'impegno nel settore militare.

Il rifinanziamento della legge n. 181 ha consentito una parziale copertura degli oneri pari a L. 150 miliardi peraltro molto inferiore alle esigenze che sono valutabili in L. 760miliardi.

La proposta di legge n. 4555, in esame alla Camera, prevede una modifica della tipologia di intervento dell'articolo 3, lettera a (da mutuo diretto a contributi per ammortamento di interessi e in conto capitale) con due limiti di impegno per complessivi L. 800 miliardi. Restano comunque fondati motivi di dubbio circa la validità di uno strumento che trasferisce allo Stato integralmente il rischio di impresa, anche agli effetti della compatibilità con gli impegni comunitari in materia di concorrenza.

A fronte del capitolo 7553, il Comitato tecnico ha valutato positivamente n° 8 domande per un onere complessivo di 233 miliardi, di cui 163 miliardi sono andati in aree meridionali.

Rimangono sugli stanziamenti somme disponibili per L. 17 miliardi, che non risultano utilizzabili in quanto non è stata presentata alcuna domanda dalla quale potrebbe derivare un onere così contenuto, pertanto un rifinanziamento della legge sarebbe opportuno.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N° 443

Legge quadro per l'artigianato

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 ottobre 1987, n° 399, è stato istituito, presso il Ministero dell'Industria, il Fondo Nazionale per l'Artigianato, al fine di provvedere al finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno all'artigianato e per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n° 443.

Detto Fondo è utilizzato:

- a) per una quota pari al 75% dalle Regioni. Il riparto fra le medesime è effettuato con il decreto del Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio Nazionale dell'Artigianato (con decreti Ministeriali 20 aprile 1988, 10 agosto 1988 e 9 agosto 1990 è stata approvata la ripartizione, rispettivamente, per gli anni 1987 e 1988 e 1989).
- b) Per una quota pari al 15% per la realizzazione di iniziative di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero.

I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme sono stati determinati con D.M. 28 novembre 1989, n° 453, il quale prevede iniziative che potranno essere realizzate sia direttamente dal Ministero che per mezzo di convenzioni con enti pubblici, ovvero mediante concessione di contributi in favore di consorzi o organismi societari dell'artigianato.

E' stato costituito con, D.M. 17.9.1990, un Comitato tecnico che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, potrà esprimere pareri sulla concessione dei contributi previsti alla lettera b) dell'art. 3, in favore di consorzi e organismi societari dell'artigianato.

A tutt'oggi sono stati approvati n. 17 progetti che sono all'esame degli organi di controllo.

Nel giugno - luglio 1990 è stata realizzata una mostra di alto valore artistico e culturale, intitolata "La seduzione dell'artigianato" che ha costituito uno sforzo di ordine conoscitivo, programmatico propositivo, promozionale, nonché la verifica del lavoro svolto per il comparto.

- c) Per una quota pari al 10% per l'istituzione del Sistema Informativo e dell'Osservatorio Economico (SIOE) dell'Artigianato, su disposizione del Consiglio Nazionale dell'Artigianato.

Con D.M. 8 settembre 1989 è stato costituito un Gruppo tecnico di lavoro avente il compito di predisporre un progetto di fattibilità.

Il suddetto Gruppo ha proposto n. 17 convenzioni con istituti, enti di ricerca e società strumentali delle Confederazioni artigiane. Dopo le relative decisioni del Consiglio Nazionale Artigianato, assunte nelle riunioni del 14.11.1990 e del 5.12.1990, i decreti di approvazione sono stati trasmessi agli organi di controllo per il previsto esame.

## POLITICA ENERGETICA

Legge 9 gennaio 1991 n. 10

La legge n. 10 del 9 gennaio 1991, recante norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili prevedeva per la sua attuazione l'emanazione di un'ampia serie di provvedimenti e decreti attuativi.

In data 15.2.91 il Ministro dell'Industria Commercio e Artigianato ha emanato il primo provvedimento attuativo concernente "Direttive alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge suddetta.

In materia regionale, a tutt'oggi, non si è ancora avuta la prima delibera del CIPE riguardante i fondi (di competenza 1991 116,8 miliardi) da erogarsi alle regioni stesse.

In data 17.7.91 il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ha emanato i tre decreti attuativi riguardanti le modalità di concessione ed erogazione di cui rispettivamente agli articoli 11, 12 e 14 della legge suddetta.

Anche riguardo a tale materia di competenza esclusivamente ministeriale, essendo ancora in corso i tempi previsti per la consegna delle domande non si è proceduto ad alcun adempimento previsto.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 28 febbraio 1986 n. 41

Legge 21 febbraio 1989 n. 83

Legge 24 aprile 1990 n. 100

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Questa legge ha sostituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a detti specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è previsto dalla legge 83/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6).

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.M. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989 con cui si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonchè a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. In tale sede, in particolare, ha trovato applicazione il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggiorata industriale, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili all'estero, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa. Con i successivi decreti in data 28/11/89 e 12/2/90 modificativi del D.M. 5/6/89 si è esteso il trattamento preferenziale anche nei confronti dei consorzi a base maggiorata artigiana e si è riconosciuta la possibilità per le imprese di partecipare, contemporaneamente ad un consorzio promozionale ed uno di vendita, anche ad un consorzio avente lo scopo esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit.

23 miliardi circa a fronte di 257 domande di contributo accolte.

Nel 1989 la gestione del nuovo meccanismo di legge ha dato luogo alla concessione di 276 contributi riconosciuti ad altrettanti consorzi con l'assorbimento totale degli stanziamenti in bilancio. Anzi, la necessità di ricondurre il totale dei contributi riconoscibili entro limitate disponibilità ha reso necessario operare un abbattimento generalizzato del 14,7% degli importi.

Con circolare 201368 del 12/2/90 si è provveduto a fissare termini e modalità in relazione alla presentazione delle domande per l'anno 1990.

A fronte delle 300 domande pervenute, istruite dall'ufficio ed esaminate dal Comitato Tecnico nel corso di 5 riunioni tenutesi nel corso dell'anno, si è dato luogo a 269 contributi, riconosciuti dal Ministero ad altrettanti consorzi; delle rimanenti domande, 29 non sono state accolte (in assenza dei requisiti di legge o perchè non corredate dalla certificazione antimafia o perchè giunte in ritardo); a 2 consorzi è stato revocato il contributo inizialmente riconosciuto essendo emersi, a seguito di rilievo degli organi di controllo, fatti nuovi che hanno acclarato il non ricorrere di alcuni requisiti di legge al momento della presentazione della domanda. In considerazione della ristrettezza dei tempi operativi (l'ultima riunione del Comitato Tecnico si è tenuta il 19 dicembre 1990), solo per un centinaio di contributi è stato emanato il relativo mandato entro la chiusura d'esercizio; per gli altri il pagamento è stato disposto nei primi mesi 1991, in conto residui 1990.

Al fine di rientrare nei limiti dei mezzi finanziari disponibili, si è reso necessario operare - come per l'anno precedente ed in percentuale superiore (21%) - un abbattimento generalizzato sugli importi di contributo erogabili ai consorzi in base alla legge.

Si evidenzia che del totale degli importi erogati (25 miliardi) solo Lit. 945 milioni circa rappresentano i contributi riconosciuti a strutture consortili operanti nei territori del Mezzogiorno (14 delle 269 domande accolte); ciò confermando la scarsa disponibilità, presso gli imprenditori del Sud, a ricorrere all'associazionismo consortile.

—  
LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251.

#### Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono concessi dal

Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, nè ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1988-89-90 sono i seguenti: per il 1988 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.895 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.835 (sullo stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

L'andamento dei dati rivela, per il passato, la scarsa utilizzazione del capitolo di bilancio 1614 in cui sono iscritte le somme stanziolate dalla legge finanziaria.

Il limitato ricorso negli esercizi precorsi alle provvidenze di cui si tratta andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un'triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale; peraltro entro il limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Le innovazioni introdotte con la legge 20 ottobre 1990, n.304, che all'art. 4 estende ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabilito dalla L. 83/89 nei riguardi dei consorzi export, lasciano prevedere un maggior ricorso a tale contribuzione e, quindi, un maggior impegno di spesa per l'Amministrazione.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Allo scopo di predisporre un programma promozionale straordinario sull'immagine del "made in Italy", il Parlamento ha approvato, con l'art. 11, par. 33, della legge 28.2.86, n.41 (legge finanziaria 1986) uno stanziamento di 60 miliardi di lire sul bilancio di previsione del Ministero da assegnare all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero al fine di attuare, per il periodo 1986/90, progetti

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione sul mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana ed alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani.

Le quote dello stanziamento sono state determinate direttamente dalla legge 41/86 rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988; per il biennio successivo, i 25 miliardi residui sono stati ripartiti in parti uguali nei due esercizi finanziari 1989 e 90.

Con i DD.MM. 26/11/86 - 9/5/87 - 3/2/88 e 10/3/89 sono stati trasferiti all'ICE per l'attuazione del programma gli importi di 5, 10, 20 e 12,5 miliardi, rispettivamente per gli anni 86, 87, 88 e 89. Con D.M. 19/3/90 è stato effettuato il trasferimento del residuo importo di Lit. 12,5 miliardi, di cui l'ICE ha disposto nel corso dell'anno passato.

L'utilizzo delle somme trasferite nei diversi anni ha fatto registrare, a consuntivo, i seguenti dati: per il 1986 un'economia di Lit. 856.308.176 (Lit. 4.143.691.824 impegnati); per il 1987 un'economia di Lit. 1.958.067.553 (Lit. 8.041.932.447 impegnati); per il 1988, 1989 e 1990 si rinvia ai prospetti allegati da cui si può ricavare l'impiego dei mezzi finanziari erogati all'ICE.

Per quanto riguarda, in particolare, il programma 1990, anche per l'anno passato esso si è tradotto nelle consuete azioni (grandi eventi, mostre itineranti, interventi di comunicazione ed azioni di commercializzazione dei prodotti agro-industriali) volte a diffondere il made in Italy specie nell'area dei paesi industrializzati. Parte delle risorse, inoltre, sono state utilizzate per la preparazione delle iniziative che avranno luogo in occasione delle "Colombiadi", il grande evento che si terrà a New York nel 1992, per la celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America.

Tra le manifestazioni che si sono realizzate sotto forma di esposizioni, si ricordano le maggiori: tre edizioni del Florence Gift Mart (in Portogallo, Spagna e Gran Bretagna); tre edizioni del Compasso d'oro in USA (ad Orlando, Chicago e Seattle); la mostra dell'Habitat in Spagna; l'Expo '90 a Osaka.

OGGETTO: LEGGE 100/90 (SIMEST S.P.A.)  
"Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero"

Si tratta della legge istitutiva della SIMEST S.P.A., società a partecipazione pubblica, avente lo scopo di stimolare la formazione di imprese miste all'estero da parte di imprese italiane, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni, con priorità, per i primi due anni di intervento, di iniziative da realizzarsi in Polonia, Ungheria ed altri Paesi dell'Europa centro-orientale.

La sottoscrizione del capitale sociale, la cui misura iniziale ammonta a Lit. 98 mrd, è stabilita dalla legge per il 51% circa, pari a Lit. 50 mrd, da parte del Ministro per il Commercio con l'Estero, mentre per la restante parte del capitale sociale, da parte di Mediocredito Centrale (fino al 30%) e da parte di Istituti ed aziende di credito, associazioni di categoria (19%).

In relazione a quanto precede si fa presente che:

- con decreto del Ministero del Tesoro n. 144323 del 21 giugno 1990, è stato istituito nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1990, il capitolo 7561, sotto la cat. XIII, partecipazioni azionarie e conferimenti, per la sottoscrizione del capitale sociale della SIMEST S.p.a., con uno stanziamento di Lit. 50 mrd., sia in termini di competenza che di cassa;

- con D.P.C.M. 6 marzo 1991 si è provveduto, ai sensi dell'art.1, comma 6 della predetta legge 100/90, alla nomina di 5 membri, compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione della citata SIMEST S.p.a.;

- con D.M. 22 marzo 1991 è stato disposto l'impegno ed il versamento dei tre decimi del capitale sociale sottoscritto dal Ministro per il Commercio con l'estero;

- con D.M. 5 aprile 1991 è stata concessa delega al dr. Giuseppe Mazza, a rappresentare il Ministro nell'atto di costituzione della Società;

- con versamento in data 8/5/1991, presso la dipendenza di Roma Bissolati della BNL, si è provveduto al pagamento dei tre decimi, pari a Lit. 15 mrd, del capitale sociale iniziale (ricevuta n° 06538), a valere sul predetto capitolo di bilancio n.7561, sulla base di apposito ordinativo di pagamento della Tesoreria Provinciale Sezione di Roma;

- Con atto del Dr. Marcello Di Fabio, Notaio in Roma, si è provveduto, in data 5 giugno 1991, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto della SIMEST S.p.a..

Si ricordano in proposito le difficoltà connesse all'avvio della costituzione di detta società, che rappresenta un tipo di collaborazione del tutto nuova tra settore pubblico e privato, collegate, in particolare, al coinvolgimento economico del settore produttivo e bancario nazionale a fianco del capitale pubblico, nonché alla definizione degli organismi statutari.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 14 agosto 1971 n. 822 e 22 dicembre 1979 n. 681-

Legge 17 febbraio 1982 n. 41 e 14 febbraio 1985 n. 31  
e 11 marzo 1988 n. 67

Legge 14 agosto 1982 n. 598 modificata ed integrata con  
legge 396 del 26 luglio 1984

Legge 14 agosto 1982 n. 599 e 22 marzo 1985 n. 111

Legge 14 agosto 1982 n. 600 integrata con legge 11 dicembre  
1984 n. 848

Legge 31 dicembre 1982 n. 979 e succ. integrazioni

Legge 11 dicembre 1984 n. 848

Legge 12 giugno 1985 n. 295 (a integrazione leggi 259/76  
e 122/85)

Legge 19 novembre 1987 n. 471 e legge 19 luglio 1988 n. 278

Legge 23 dicembre 1988 n. 543

Legge 14 giugno 1989 n. 234 (a integrazione leggi 259/76  
e 122/85)

**LEGGE 14/8/1971, N. 822 - LEGGE 22.12.1979, N.681**

**Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste**

L'Ente Autonomo del Porto di Trieste è stato istituito con legge n. 589/67. Gli artt. 1 e 4 di tale legge stabilivano rispettivamente la durata dell'ente in 30 anni e l'ammontare del contributo annuo da parte dello Stato fissato all'epoca in f. 1,5 miliardi.

Le leggi 822/71 e 681/79 hanno elevato, in tempi diversi il contributo a carico dello Stato, il quale attualmente ammonta a f. 4,6 miliardi annui, interamente erogati a tutto il 1990.

Il contributo di cui alla legge citata è stato erogato nel primo semestre dell'anno 1991 nella misura del 50% dell'intero ammontare, giusta disposizione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 30.12.1988, n. 545.

Per quanto si riferisce alla durata dell'Ente, e quindi del contributo, si sottolinea che con D.P.R. n. 714 del 2 ottobre 1978 è stata abrogata la norma che fissava la scadenza all'anno 1996 contrariamente a quanto ripetuto sul bozzone.

LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
(ULTIME LEGGI DI MODIFICA O DI RIFINANZIAMENTO: 10.6.1982,  
N. 361; 11.12.1984, N. 848; 12.6.1985, N. 295; 28.2.1986,  
N. 41; 22.12.1986, N. 910; 11.3.1988, N. 67 e 14.6.1989,  
N. 234)

Norme per l'esercizio del credito navale

(Capitolo 7541)

La legge 9.1.1962, n. 1 e le successive modificazioni ed integrazioni prevedono la concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge 63/1980 lo Stato concorreva agli oneri derivanti all'impresa mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i quindici anni. Dalla legge 361/82 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i dodici anni.

I contributi previsti dalle leggi predette gravano sul capitolo 7541.

Su detto capitolo nel 1990 è stata impegnata, con riferimento ai limiti d'impegno previsti dalle singole leggi, la somma di €. 51,74 miliardi in aggiunta agli impegni degli anni precedenti e sono stati effettuati pagamenti per ca. 679 miliardi di lire.

LEGGE N. 598 DEL 14 AGOSTO 1982, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLE  
LEGGI N. 396 DEL 26 LUGLIO 1984 E N. 111 DEL 22 MARZO 1985

Provvidenze a favore della riparazione navale

(Capitolo 7545)

In applicazione della normativa vigente in materia di concessione di provvidenze per l'industria delle riparazioni navali, nell'anno 1990, sono stati emessi provvedimenti di impegno per un totale di f. 0,13 miliardi e pagati f. 0,25 miliardi.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599 (ART. 16) E LEGGE 22 MARZO 1985,  
N. 111 (ART. 8)

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

(Capitolo 7544)

Nel corso del 1990, per quanto concerne il contributo previsto dall'art. 8 della legge 22 marzo 1985, n. 111, per investimenti la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984 e da ultimarsi entro il 31 dicembre 1989, sono stati emanati provvedimenti di approvazione di programmi di investimento e di concessione del relativo contributo per un importo di f. 18,76 miliardi ed effettuati pagamenti per f. 12,6 miliardi.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600 PROROGATA CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 848 (TITOLO III)

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

(Capitolo 7542)

Con il titolo III<sup>o</sup> della legge 848/84 che proroga, con modificazioni ed integrazioni, la legge 14 agosto 1982, n. 600, si è inteso accelerare il processo di rinnovamento e ammodernamento della flotta mercantile e assicurare nel contempo l'intervento dello Stato a favore di imprese armatoriali per fronteggiare situazioni di crisi del settore.

La legge prevede infatti la concessione di benefici ad imprese che demoliscono naviglio e costruiscono unità o effettuano lavori di trasformazioni.

Per il 1990 gli impegni assunti ammontano a £. 6.302.200.000 per un numero di 7 decreti di concessione del contributo, mentre per i pagamenti la somma erogata ammonta a £. 5.429.143.750, riferita anche ad impegni assunti precedentemente.

LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 848 - (TITOLO I<sup>o</sup>)

Provvidenze per l'industria armatoriale

(Capitolo 7546)

Il titolo I<sup>o</sup> della legge soprandicata prevede l'erogazione anticipata di rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino entro il 31 dicembre 1985 investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

Nel corso del 1990 gli impegni assunti ammontano a €. 38,93 miliardi riferiti a 3 decreti di concessione del contributo ed autorizzazioni di pagamento pari a L. 29 miliardi.

LEGGE 22 MARZO 1985, N. 111 -

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

(Capitolo 7543)

La legge n. 111/1985 prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° luglio 1984- 31 dicembre 1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre 1000 T.S.L.

L'Aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Detta legge prevede inoltre l'attualizzazione del contributo, tenuto conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 8 mesi per i cantieri minori.

In applicazione della legge n. 111/85, nel corso del 1990 sono stati emanati provvedimenti di contribuzione per £. 174,33 miliardi e pagati £. 224,93 miliardi.

LEGGE 12 GIUGNO 1985, N. 295 (ART. 1 - 4° COMMA) CHE INTEGRA LE PRECEDENTI LEGGI 259/1976 E 122/1985

Contributi per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore navale a favore del Centro Studi di Tecnica Navale (CETENA) e dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperimenti di Architettura Navale - Vasca Navale.

(Capitolo 7547)

Per i contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi di ricerca relativi agli anni 1984, 1985 e 1986, le leggi n. 122 del 1976 e n. 295 del 1985 assegnano complessivamente la somma di £. 60 miliardi.

La legge prevede che, successivamente all'approvazione dei programmi, il Ministero possa concedere degli acconti sul contributo, mentre il saldo viene corrisposto soltanto dopo la presentazione dei documenti contabili attestanti i consuntivi di spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi stessi. L'attività di ricerca viene effettuata dal CETENA di Genova e dall'INSEAN di Roma cui vengono corrisposti i predetti contributi.

In relazione a ciò, sono stati pagati i contributi per l'effettuazione dei programmi di ricerca relativi agli anni 1984/1985, mentre per i programmi dell'anno 1986 è stato corrisposto il contributo totale solo al CETENA, e un acconto all'INSEAN, con una complessiva erogazione di £. 58.000.000.000.

La residua somma di £. 2.000.000.000 verrà corrisposta successivamente alla presentazione dei consuntivi di spesa per i programmi 1986 dell'INSEAN.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234, - DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
L'INDUSTRIA NAVALMECCANICA ED ARMATORIALE.

(Capitoli 7553-7554-7555-7556-7557-7558-7559-7560)

La suddetta legge attua le disposizioni di cui alla  
Direttiva CEE n° 167/87 (VI Direttiva CEE).

Nel corso del 1990 non è stato possibile portare ad  
esecuzione le misure di aiuto ivi previste, in quanto solo a  
seguito dell'entrata in vigore del regolamento applicativo  
della legge n. 234/89 (D.M. n. 373 dell'8.11.1990, pubblicato  
nella G.U. dell'11.12.1990) gli uffici hanno incominciato ad  
operare anche con la nuova legge.

Con il D.M. 20.12.1990 (pubblicato nella G.U.  
4.1.1991) sono stati adottati i criteri di priorità di cui  
all'art. 12 della legge N. 241/90.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234 (ARTT. 15 e 16) CHE INTEGRA LE LEGGI 259/1976 E 122/1985

Contributi per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore navale a favore dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale - Vasca Navale.

(Capitolo 7561)

Per i contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi di ricerca relativi al triennio 1988/1990 la legge n. 234/89 assegna la somma di £. 20,2 miliardi.

L'articolo 15 della legge prevede che, successivamente all'approvazione dei programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale, il Ministero possa concedere anticipazioni, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, fino ad un massimo del 90% della spesa prevista; mentre il saldo viene corrisposto dopo la presentazione dei documenti contabili attestanti la realizzazione dei programmi stessi.

L'art. 16 prevede che il contributo di £ 20,2 miliardi venga concesso all'INSEAN per il finanziamento del programma di ricerca relativo al periodo 1988/1990, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, per la manutenzione straordinaria degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione scientifica e per la diffusione dei risultati ottenuti.

L'INSEAN ha presentato già, nel 1989, il programma relativo al periodo 1988/1990 per l'ammontare dello stanziamento.

Il programma di ricerca, pari ad una spesa di £ 6 miliardi è stato approvato dagli Organi competenti con decreto interministeriale del 15.2.1990, a seguito del quale è stata concessa la somma di L. 6 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234 (ART. 17) CHE INTEGRA LE LEGGI 259/1976 E 122/1985

Contributi per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore navale a favore del Centro Studi di Tecnica Navale (CETENA

(Capitolo 7562)

Per i contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi triennali concernenti l'attività del CETENA la legge n. 234/89 assegna la somma complessiva di £. 61,2 miliardi, di cui £ 41,2 miliardi nel 1989 e £ 20 miliardi nel 1991.

Nel 1990, a seguito dell'approvazione del programma di ricerca con delibera del CIPI in data 26.7.1990, è stato assunto l'impegno parziale di L. 41,2 miliardi, rinviando all'anno 1991 il residuo impegno di L. 20 miliardi, così come previsto dallo stanziamento di cui all'art. 17 della legge n. 234/89.

LEGGE 23 DICEMBRE 1988, N. 543

**CAPITOLO 7801** - Sul quale sono iscritti i fondi per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.

La legge autorizza la spesa di £. 60 miliardi in ragione di 20 miliardi annui nel triennio 1989-91, per la costruzione di opere nei due porti idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.

L'art. 2 della legge prevedeva, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'approvazione, con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, del programma delle opere da realizzare con i fondi già menzionati.

In data 7.3.1989 questa Amministrazione ha trasmesso a quella dei Lavori Pubblici, per il concerto il suddetto decreto di approvazione del programma delle opere, che, a causa dell'intervenuta crisi di governo è stato restituito controfirmato, con nota 12.12.1989 pervenuta il 2.2.1990.

I fondi sono quindi stati riassegnati come segue:

Anno 1989	20	miliardi
" 1990	10	"
" 1991	10	"
" 1992	20	"

E' stata chiesta la conservazione di fondi relativi al 1989 in conto residui.

Nel 1990 è stato stipulato il contratto con la SAPIR per la realizzazione di opere nel porto di Ravenna per un impegno di £.30 miliardi; avendo dato luogo da un rilievo della Corte dei Conti, tale impegno non è stato ancora registrato.

Oggetto: Leggi pluriennali di spesa.

**CAPITOLO 7801** - Sul quale sono iscritti i fondi per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.

La legge autorizza la spesa di £. 60 miliardi in ragione di 20 miliardi annui nel triennio 1989-91, per la costruzione di opere nei due porti idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.

L'art. 2 della legge prevedeva, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'approvazione, con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, del programma delle opere da realizzare con i fondi già menzionati.

In data 7.3.1989 questa Amministrazione ha trasmesso a quella dei Lavori Pubblici, per il concerto il suddetto decreto di approvazione del programma delle opere, che, a causa dell'intervenuta crisi di governo è stato restituito controfirmato, con nota 12.12.1989 pervenuta il 2.2.1990.

I fondi sono quindi stati riassegnati come segue:

Anno 1989	20 miliardi
" 1990	10 "
" 1991	10 "
" 1992	20 "

E' stata chiesta la conservazione di fondi relativi al 1989 in conto residui.

Nel 1990 è stato stipulato il contratto con la SAPIR per la realizzazione di opere nel porto di Ravenna per un impegno di £.30 miliardi; avendo dato luogo da un rilievo della Corte dei Conti, tale impegno non è stato ancora registrato.

## CAPITOLO 7581

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n.41

LEGGE 14 MARZO 1988, n.67

LEGGE 30 GENNAIO 1991, n.34

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'articolo 39 della Legge 979/82.

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41.

Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67.

Autorizza risorse articolo 1 legge 34.

1. L'articolo 13 comma 10 della legge 28.1.1986 n.41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.06.1985 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12.1982, n.979 recante disposizione per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato nel triennio 1988/90 un ulteriore stanziamento di £.150.000.000.000 per la realizzazione del citato programma quadriennale. Ai sensi del decreto legge 24.12.1988, n.542 successivamente convertito in legge, gli stanziamenti assegnati per il 1989 hanno subito una riduzione di £.25.392.815.000.

La medesima somma è stata riaccreditata nel 1990, Mentre i 50 miliardi previsti per lo stesso anno sono stati fatti slittare al 1991 ma con la possibilità di impegno nel 1990.

In data 25.5.1990 lo schema di d.d.l. per l'ulteriore finanziamento del programma di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto dell'ammontare complessivo di £.140 miliardi ripartiti in ragione di £ 40 miliardi per il 1991, £.40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 è stato approvato dal Senato.

Ovviamente l'approvazione di detto disegno di legge consentirà l'accelerazione della realizzazione del programma.

Il Ministero della Marina Mercantile, e per esso l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, gestisce i fondi di cui ai citati art.13.10 della legge 67/88 (legge finanziaria) inseriti nell'apposito Capitolo 7581 denominato:

"Spese per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e altri Uffici Periferici della Marina Mercantile di cui all'art.39 della 979/82" e attualmente riportati in lire:

- 1990 conto residui	=====
- 1991 competenza	£. 30.000.000.000 + 20.000.000.000.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'attuazione del programma è stato seguito, com'è noto, il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato art.39 della legge 979/82. Nel 1990 sono stati presi impegni per £.25.392.815.000 di provenienza E.F. 1990, £.23.600.372.114 di provenienza E.F. 1991 e £.6.593.879.464 di provenienza E.F. 1992 per le sedi di Civitanova Marche, Venezia, Caorle, Soverato, Genova, Sciacca, San Benedetto del Tronto, Cagliari, Trapani,, Mazara del Vallo, Sarzana, Cetara, Monfalcone, Marina di Camerota e Roma-Fiumicino.

Alla data del 31.12.1990 sugli stanziamenti recati dalle ripetute leggi pluriennali di spesa 41/86 e 67/88 per quanto attiene il capitolo in esame, sono stato impegnati complessivamente 225,19 miliardi come da dettaglio che segue, per finanziare le costruzioni delle sedi portuali di:

- Roma-Fiumicino;
- Venezia;
- Cagliari;
- Bari;
- Catania;
- Vibo Valentia Marina;
- Savona;
- Mondragone;
- Acciàroli;
- Santa Maria di Castellabate;
- Palinuro;
- Agropoli;
- Marina di Camerota;
- Baia;
- Torre Gaveta;
- Genova;
- Trapani;
- Reggio Calabria;
- Mazara del Vallo;
- Sciacca;
- Civitanova Marche (finanziamento parziale).

Anno	Impegni in miliardi
1986	=====
1987	17,65
1988 in conto residui	27,35
1988 in conto competenza	29,21
1989 in conto residui	50,78
1989 in conto competenza	44,60
1990 in conto competenza	55,60

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Sugli impegni anzidetti, alla data del 31.12.1990, sono stati disposti pagamenti in conto per complessivi 43,801 miliardi di lire, come dal seguente dettaglio:

Anno	Miliardi
1986	7,750
1987	8,419
1988	20,949
1989	4,840
1990	1,840

Per quanto riguarda i fondi assegnati nel 1990 presente che la quota riservata al Mezzogiorno è stata di oltre lire 13 miliardi.

## CAPITOLO 7601

"Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei  
quadri del naviglio delle relative dotazioni"

Competenza 1990

Alla data del 31.12.1990 sono stati presi i seguenti impegni:

fornitura di n.2 motovedette d'altura classe 300 (gara nazionale) mediante D.M. 28.07.1990 per un importo di £.	4.661.000.000
fornitura di n.1 motovedetta d'altura classe 300 mediante D.M. 30.11.1990 per un importo di £.	2.376.000.000
spese per acquisto di dotazioni e pezzi di rispet- to effettuate dalle singole Capitanerie per un im- porto complessivo di £.	1.499.869.503

La quota presentata al Mezzogiorno è stata di £. 3.382.748.805

Di cassa nel corso dell'anno sono state esitate complessivamente  
lire 5.117.405.444 ripartite in:

lire 1.779.325.522	provenienza E.F. 1990
lire 1.052.408.713	" " " 1989
lire 1.961.925.815	" " " 1988
lire 146.769.905	" " " 1987.

## CAPITOLO 7602

Com'è noto, la legge 67/88 (legge finanziaria 1988) ha istituito il Capitolo 7602 denominato "spese per l'acquisizione di elicotteri, nonché la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare".

Detta legge ha autorizzato risorse (articolo 24, comma 23) per lire 30 miliardi ripartiti in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Gli stanziamenti sono stati impegnati come segue:

- con D.M. 20.12.1988 ai sensi dell'articolo 48 L.C.S. lire 28 miliardi c.a. ripartiti in tre anni per l'acquisto di tre elicotteri dalla Società Augusta.

L'impegno è stato così suddiviso:

lire 8.417.365.331	provenienza	1988
lire 9.582.634.669	"	1989
lire 10.000.000.000	"	1990

- con decreti 2.12.1988 e 25.10.1989 lire 1,62 miliardi per l'acquisto di n.104 automobili della FIAT AUTO.

- con decreto 6.7.1989 lire 376.039.955 quale rimborso spesa anticipata dal Ministero Difesa per l'istituzione della componente aerea nel corpo delle Capitanerie di Porto.

A fronte dei suddetti impegni, a tutto il 31.12.1990 sono stati disposti pagamenti per lire:

- per acquisto elicotteri	f. 8,42 + 3,19	miliardi.
- per acquisto automobili	f. 1,21	miliardi.
- per rimborso al Ministero Difesa	f. 0,38	miliardi.

Si aggiunge che nel triennio sono stati riservati al Mezzogiorno 4 miliardi dei quali 1,92 alla Puglia e 2,08 al Lazio.

**MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
- LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
- D.L. 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO CON  
MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181
- LEGGE 22 DICEMBRE 1989, N. 408
- D.L. 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON  
MODIFICHE, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38
- LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986).

L'art. 11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) ha autorizzato il conferimento al Comitato di Liquidazione del Patrimonio E.A.G.A.T. della somma di L.75 miliardi - iscritta al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali ed interamente erogata in ragione di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 - allo scopo di consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché all'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

Con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (Legge finanziaria 1990), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, 10° comma, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione di L. 10 miliardi, iscritto al sopracitato capitolo 7543. Tale importo è stato erogato nel 1990.

Con la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Legge finanziaria 1991), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo finanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione di L. 10 miliardi, iscritto al sopracitato capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Tale importo è stato erogato nei primi mesi del 1991.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).

a) L'art. 15, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67, ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M. di complessivi L. 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per concorrere - con le modalità e nelle proporzioni di cui all'art. 14, 10° comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ossia per le quote di competenza - all'ulteriore aumento, per L. 210 miliardi, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Nel corso del 1989 e nei primi mesi del 1990 sono state erogate ai tre Enti le quote di competenza relative agli stessi anni, iscritte al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, che si aggiungono alla quota di competenza del 1988, erogata nello stesso anno. Pertanto, l'intero stanziamento previsto dall'art. 15 della legge 67/1988 è stato erogato.

b) Con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (Legge finanziaria 1990), tabella D, l'art. 15, comma 6, della legge 67/1988 è stato nuovamente rifinanziato con l'autorizzazione

al conferimento, per l'anno 1990, al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema della somma di L. 15 miliardi, iscritta al capitolo 7559. Il suddetto importo è stato erogato nel 1990.

c) A norma del comma 13 del citato art. 15, è stata autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, suddivisa in L. 25 miliardi per il 1988, l. 30 miliardi per il 1989 e L. 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità. I sopraddetti importi, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo di legge, possono essere erogati agli Enti di gestione o a società per azioni con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli Enti ed approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Lo stanziamento previsto per il 1988, di L. 25 miliardi, iscritto al capitolo 7548 - tuttora non erogato, non essendo stati posti in essere i presupposti necessari (predisposizione di progetti, ecc.) - con decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali n. 17137/51 del 23 dicembre 1988, è stato impegnato in conto residui 1988.

Ai sensi del D.L. 30 dicembre 1988, n. 545, decaduto e poi ripresentato con D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 - con decreto del Ministro del Tesoro n. 107835 del 6 febbraio 1989 - lo stanziamento nello stesso capitolo, per il 1989, di L. 30 miliardi, è stato ridotto a L. 17,5 miliardi, ossia del 50%

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello stanziamento residuo del 1988. Lo stanziamento, così ridotto, non essendo stato erogato per mancanza dei presupposti, è stato impegnato in conto residui 1989.

Lo stanziamento previsto per il 1990, di L. 45 miliardi, con legge 27 dicembre 1989 n. 407 (Legge Finanziaria 1990), è stato così ripartito: L. 25 miliardi per il 1990 e L. 20 miliardi per il 1991. Nel frattempo è stata disposta la reiscrizione nelle competenze del 1990 dell'importo di L. 12,5 miliardi corrispondente alla riduzione apportata allo stanziamento iniziale del 1989. Cosicché, per il 1990, era prevista l'erogazione dell'importo di L. 80 miliardi, costituito dai residui 1988 e 1989 per complessive L. 42,5 miliardi e dallo stanziamento di competenza di L. 37,5 miliardi determinato come sopra. In tale anno è stato erogato l'importo complessivo di L. 1.536.848.410, così costituito: L. 486.848.410 quale prima rata e L. 1.050.000.000 quale seconda rata del contributo per il CISI di Taranto.

Della massa di L. 98.463.151.590 spendibile per il 1991 (residui L. 78.463.152.590 + competenza L. 20.000.000.000) risulta finora erogato l'importo complessivo di L. 3.721.612.970, costituito da L. 1.380.812.970 quale terza rata del contributo per il CISI di Taranto e da L. 2.340.800.000 quale prima rata per il CISI di Napoli. Rimane, quindi, ancora da erogare la somma di L. 94.741.538.620.

DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N.120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N.181.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

Con l'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modifiche, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di 660 miliardi, in ragione di L. 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende I.R.I. nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'I.R.I. (S.P.I. S.p.A.) di cui all'art. 5 dello stesso decreto-legge, come sopra modificato, le somme occorrenti entro il limite massimo dell'importo stanziato.

Lo stanziamento previsto per il 1989 è stato iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per tale anno e conservato nel 1990.

Sulla massa di L. 660 miliardi spendibile per il 1990 (residui L. 330 miliardi + competenza L. 330 miliardi) e' stata erogata nello stesso anno la somma complessiva di L. 179.943.250.000, così distinta:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L.	112.050.000.000	iniziativa	gruppo	AERITALIA
- L.	5.750.000.000	"	"	ALITALIA/MDBO
- L.	19.500.000.000	"	"	ILVA/TITANIA
- L.	1.750.000.000	"	"	SOVIS/S.S.M.
- L.	2.500.000.000	"	"	STET/TELESOFT
- L.	6.600.000.000	"	"	ITALIMPIANTI/CAMPI
- L.	200.000.000	"	"	SOVIS/CONTEC
- L.	1.750.000.000	"	"	ILVA/C.S.INOX
- L.	3.500.000.000	"	"	ILVA/ITO
- L.	250.000.000	"	"	IRITECH/MONITECH
- L.	5.000.000.000	"	"	IRITECH/BIOSENSORI
- L.	875.000.000	"	"	SOVIS/S.S.M.
- L.	2.500.000.000	"	"	IRITECH/BIOSENSORI
- L.	968.250.000	"	"	AREITALIA/S.S.I.
- L.	3.550.000.000	"	"	ITALIMP.SUD ED MGS
- L.	1.250.000.000	"	"	ITALIMP./AU.MAN.
- L.	10.900.000.000	"	"	ITALIMPIANTI/CAMPI
- L.	1.050.000.000	"	"	ITALIMPIANTI/M.G.I

Rimanevano quindi, da erogare alla fine dello stesso anno L. 480.056.750.000.

Della suddetta somma residua, spendibile nel 1991, risulta finora erogato l'importo complessivo di L. 122.128.250.000, così composto:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L.	2.500.000.000	iniziativa gruppo	IRITECH/EXPLOSAFE
- L.	2.875.000.000	" "	ATITECH
- L.	5.000.000.000	" "	ILVA/B.S.E.
- L.	3.150.000.000	" "	ILVA/TUBIF.TERNI
- L.	5.500.000.000	" "	ILVA/LAMIERE
- L.	500.000.000	" "	FINSIEL/DATASIEL
- L.	1.250.000.000	" "	STET/TELESOFT
- L.	500.000.000	" "	ILVA/INFORMATICA
- L.	375.000.000	" "	SAMANTA
- L.	53.860.000.000	" "	S.P.I.
- L.	3.000.000.000	" "	ILVA/C.S.M. (GE)
- L.	3.000.000.000	" "	ILVA/C.S.M. (TA)
- L.	11.500.000.000	" "	ILVA/C.S.M. (GE)
- L.	6.000.000.000	" "	ILVA/C.S.M. TERNI
- L.	1.250.000.000	" "	IRITECH
- L.	9.750.000.000	" "	ILVA/TITANIA
- L.	8.325.000.000	" "	ALENIA/A.R.AVIO
- L.	1.250.000.000	" "	ILVA/RECUP.METAL.
- L.	968.250.000	" "	ALENIA/S.S.I.
- L.	1.575.000.000	" "	ILVA/TUBIF.TERNI

Rimane, quindi ancora da erogare la somma di L. 357.928.500.000.

LEGGE 22 DICEMBRE 1989 N. 408

Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni Statali per il 1988.

a) L'art. 1 della legge 22 dicembre 1989, n. 408, ha conferito per l'anno finanziario 1988 ai fondi di dotazione dell'I.R.I. e dell'E.F.I.M. la somma, rispettivamente, di L. 125 e 300 miliardi, per la realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno previsti dai programmi di intervento di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici anche già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Gli stanziamenti sono stati iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7560 e 7558 - come variazioni in aumento, in termini di sola competenza - nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni per il 1989 e conservati per il 1990, anno in cui, essendo stata autorizzata anche la cassa, le relative somme sono state erogate.

b) L'art. 2 della suddetta legge, per consentire agli Enti delle Partecipazioni Statali (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M., E.A.M.O.) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi

1988-1991, ha autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di L. 100 miliardi, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli Enti.

Lo stanziamento, iscritto in aumento al capitolo 7565 per sola competenza nel 1989 e conservato per il 1990, anno in cui è stata autorizzata la cassa per L. 50 mldi, non è stato finora erogato, non essendo stata adottata, al riguardo, alcuna delibera da parte del CIPE.

DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38.

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

a) Con l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modifiche, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, è stato disposto il conferimento di Lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'E.F.I.M., per l'anno 1989, finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

Il suddetto importo, iscritto in aumento per sola competenza al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per il 1989 e conservato per il 1990, è stato erogato in quest'ultimo esercizio, essendo stata autorizzata anche la cassa.

b) L'art. 27, comma 2, del citato decreto-legge ha autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione, dell'E.A.M.O. e del Comitato di Liquidazione

dell'E.A.G.A.T., per la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti Enti, della somma di L. 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi.

Il suddetto importo, iscritto in aumento per sola competenza al capitolo 7566 per il 1989 e conservato per il 1990 e il 1991, anno in cui è stata autorizzata anche la cassa, non è stato finora erogato, non essendo stata adottata la prevista delibera del CIPE.

c) L'art. 27, comma 3, del suddetto decreto-legge ha autorizzato il conferimento, per l'anno 1989, al fondo di dotazione dell'I.R.I. della somma di L. 200 miliardi, da destinare alla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in conto esercizio anno 1989.

Il suddetto importo, iscritto in aumento per sola competenza al capitolo 7560 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per il 1989 e conservato per il 1990, è stato erogato in quest'ultimo esercizio, essendo stata autorizzata anche la cassa.

LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42

Interventi a favore degli Enti delle partecipazioni statali.

Con l'art.1 della legge 7 febbraio 1991 n. 42, per consentire agli Enti di gestione, all'EAMO e al Comitato Liquidazione EAGAT la realizzazione di programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991, e' stato autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli stessi di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, da ripartire con delibere del CIPE.

Lo stanziamento complessivo di 200 miliardi, iscritto al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il 1991, non e' stato finora erogato, non essendo stata adottata, al riguardo, alcuna delibera da parte del CIPE.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 17 maggio 1983, n. 217

Legge 6 marzo 1987, n. 65

Legge 30 dicembre 1988 n. 556

Legge 30 dicembre 1989 n. 424

**Legge 17 maggio 1983 n. 217**Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la  
qualificazione dell'offerta turistica.

La legge costituisce lo strumento dell'intervento finanziario aggiuntivo dello stato a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza.

Per l'anno 1990 i contributi sono stati determinati in 220 miliardi: di questi, 100 miliardi sono stati autorizzati dalla legge 424/89; i restanti 120 miliardi sono stati assegnati dall'art. 22 della legge 292/1990. La ripartizione è avvenuta in base ai criteri di cui all'art. 14 della stessa legge 217 e sulla base dei dati ISTAT relativi agli indici di utilizzazione della ricettività alberghiera.

Il 70% del fondo è stato ripartito secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30% è stato suddiviso, con gli stessi criteri, tra le Regioni comprese nell'area del Mezzogiorno.

La predetta risorsa finanziaria è stata iscritta sul capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, appositamente istituito con decreto del Ministero del Tesoro.

Nel corso del 1990, si è provveduto a liquidare, a favore delle Regioni e delle Province, la spesa di 100 miliardi.

Agli organi consultivi previsti dalla legge 217 (il Comitato di Coordinamento per la Programmazione Turistica - ora soppresso dal decreto legislativo 16/12/1989 n.418 e sostituito dalla Conferenza Stato-Regioni- e il Comitato Consultivo) è stato assicurato il necessario supporto organizzativo e funzionale.

Legge 6 marzo 1987 n. 65

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi delle attività di interesse turistico.

La legge 65/1987 (poi modificata dalla legge 92/1988) dispone, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture sportive che hanno ospitato i campionati mondiali di calcio che si sono disputati nel nostro paese. Questa manifestazione ha riproposto all'attenzione del Governo il problema piu' generale dell'impiantistica sportiva in Italia. La legge 65/1987 si propone, infatti, il riequilibrio e la redistribuzione degli impianti sportivi sul territorio nazionale, in funzione di individuati bacini di utenza che tengano conto della popolazione, degli impianti gia' esistenti, del numero dei fruitori anche potenziali e della economicita' della loro gestione. Le risorse stanziare sono disponibili sui capitoli 7541, 7542, 7543 e 7544 dello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Tali risorse sono attivabili, prevalentemente, attraverso il meccanismo dei mutui. Occorre, tuttavia, evidenziare che la complessita' delle procedure per l'attivazione dei mutui sia da parte degli Enti locali che da parte degli Enti mutuanti (Cassa Depositi e Prestiti ed Istituto per il Credito Sportivo), nonche' il susseguirsi e il sovrapporsi di disposizioni legislative intese a limitare drasticamente l'indebitamento degli Enti locali (vedosi, da ultimo, la legge 403/1990, in materia di finanza locale) hanno rallentato l'operativita' della legge, la cui efficacia era stata, peraltro, gia' attenuata dalla legge 289/89 che, pur rifinanziando la legge 65/87, aveva restituito l'ammortamento a totale carico dello stato con un sistema di contribuzione posticipata che lasciava a carico dei beneficiari una quota, anche minima, dei costi.

In questo contesto, il Ministero con D.M. 11 aprile 1991 ha varato il terzo programma di finanziamenti 89/90 a sostegno dell'impiantistica sportiva con l'impegno di ricercare ogni possibile soluzione per conciliare la ratio della legge 65/87 con le sopraggiunte limitazioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Il programma e' relativo agli interventi intesi all'apprestamento degli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.b) della legge 65/87, come modificato dall'art.1, comma 2, della legge 98/88. Per le suddette finalita' la cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il Credito Sportivo sono autorizzati a concedere mutui per l'ammontare complessivo di L. 634.014.000.000.

**Legge 30 dicembre 1988 n. 556**Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

E' proseguita l'attuazione amministrativa della legge 556/1988 recante una serie di misure urgenti e straordinarie per la immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse anche ai campionati mondiali di calcio, con una spesa complessiva di 450 miliardi nell'arco del triennio 1988 - 1990.

Il provvedimento e' cosi' articolato:

- a) art.1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;
- b) art.3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;
- c) art.4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;
- d) art.5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 (le misure previste dalla legge 192/86 sono scadute il 31.12.1988) e miglioramenti del sistema promozionale.

Gli articoli 1 e 2 erogano 442 miliardi nel triennio 1988 - 90, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere dal 1989, cosi' ripartiti:

1988	100 miliardi
1989	142 miliardi
1990	196 miliardi

Almeno il 40% di tale somme e' riservato ai territori del Mezzogiorno. Con D.M., pubblicato sulla G.U. n. 10 del 13.1.1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica (art.2 L.217/83 ed ora soppresso ai sensi dell'art.3 del decreto legge n. 418 del 16 dicembre 1989) ha individuato le prioritá, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

Il 70% dei fondi e' erogato a favore delle Regioni e Province autonome mentre il 30% e' riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti vengono valutati da una apposita commissione tecnica (art.2 comma 2) presieduta dal Ministro per il Turismo.

Le spese per tale commissione sono di 100 milioni per il 1989 e di 100 milioni per il 1990 stanziati sul capitolo 1535.

I progetti per iniziative di interesse nazionale devono essere presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto al Ministero del Turismo.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intervento a favore dei progetti approvati puo' consistere in:

a) contributi in conto capitale pari al 35% del costo dell'investimento;

b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo pari al 35% del costo dell'investimento per dieci annualita'.

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale e' stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti:

a tutto il 1989 225 miliardi, 1990 175 miliardi.

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi e' stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1988, in G.U. del 5.1.1989, il Ministro del Tesoro (art.1 comma 5 lettera b) ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Le agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera comportano soltanto la garanzia dello Stato per il rischio del cambio (per variazioni eccedenti il 7%) e non sono previsti oneri finanziari.

L'articolo 4 della legge (comma 2) autorizza la spesa di 35 miliardi per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali.

A tale scopo la Cassa Depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nel 1989 ai comuni e al CONI, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato.

A tal fine e' autorizzata la spesa di 4 miliardi, a decorrere dal 1989 stanziati sul capitolo 7547 (limite d'impegno).

**Legge 30 dicembre 1989 n. 424****Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico**

Il Ministero ha provveduto, nel corso del 1990, agli adempimenti connessi al programma previsto dalla legge 424/89, recante misure a favore delle attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

Sono stati stanziati 245 miliardi al fine di sostenere la ripresa delle attivita', nel settore turistico, nei comuni costieri delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Con D.M. del 16 marzo 1990 e' stata ripartita la somma di 204 miliardi (cap.7548) sotto forma di contributi in conto interessi, in forma attualizzata, per la realizzazione e la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengono completate entro il 30 giugno 1991. Trattasi di mutui di durata decennale. Le somme assegnate alle Regioni sono state ripartite secondo i parametri previsti dall'art.3 del D.P.C. n. 14/febbraio 1990. Con altro Decreto Ministeriale, sempre in data 16 marzo 1990, sono stati assegnati alle dette Regioni costiere 30 miliardi (cap.7549) per la concessione di contributi ai comuni, alle province e agli enti pubblici e privati per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, connesse all'attivita' turistica.

Tutte le regioni beneficiarie degli interventi a sostegno delle attivita' economiche hanno provveduto a trasmettere i programmi per riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche ed una valutazione di impatto ambientale dagli stessi programmi.

Nel 1991 si e' dato corso all'iter relativo della ripartizione del fondo di 1 miliardo (cap. 1566) a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia dei fidi, di cui all'art.1, comma 7 della legge.

#### Fondi FIO 1989

Con delibera CIPE del 19 dicembre 1989 sono stati ammessi a finanziamento, tra gli altri, dei progetti di investimento riguardanti l'informatizzazione e lo sviluppo del settore turistico, proposti dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Il primo e' finalizzato alla costituzione del Centro Nazionale Informazioni per il turismo (CNIT) che fornira' i necessari elementi conoscitivi per migliorare il sistema turistico. Il secondo, denominato "Costa verde Jonica - Sistema integrato strutture e servizi", mira alla realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale in zone di forte richiamo turistico. Per i due progetti, immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17 commi 31 e 34, della legge 11 marzo 88 n.67 (Finanziaria 88), sono stati approvati finanziamenti per un ammontare complessivo di lire 134.115.000.000. Per ciascuno dei e' stata determinata la somma di prima assegnazione che e' stata iscritta sui capitoli 7520 e 7551, all'uopo istituiti sullo stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Con decreto del Ministero del Tesoro, in data 30 marzo 1990, sono state attribuite, a titolo di prima assegnazione, le somme di L. 35.705.000.000 e di L. 24.822.000.000, rispettivamente ai capitoli 7520 e 7551, che sono state interamente impegnate al 31 dicembre 1990.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Relazione non pervenuta

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

**(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)**

Relazione non pervenuta

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 14 maggio 1981 n. 219
- Legge 26 aprile 1983 n. 130 (Fondi FIO)
- Legge 27 dicembre 1984 n. 730 (Fondi FIO)
- Legge 22 dicembre 1984 n. 887 (Fondi FIO)
- Legge 25 giugno 1985 n. 331 e succ. integraz.
- Legge 28 febbraio 1986 n. 879
- Legge 1 dicembre 1986 n. 879
- Legge 22 dicembre 1986 n. 910 (Fondi FIO)
- Legge 28 luglio 1989 n. 274
- Legge 7 agosto 1990 n. 245
- Legge 9 gennaio 1991 n. 19

**Legge 14.5.1981, n. 219, e successive****Interventi nei territori colpiti dal sisma**

Le leggi indicate in oggetto hanno previsto:

- A) per le Università di Napoli e Salerno e per l'Istituto Universitario Orientale di Napoli: finanziamenti per la riparazione dei danni causati dal terremoto;
- B) per le Università di Napoli e di Salerno: interventi per il completamento della sede;
- C) per l'Università della Basilicata: interventi per la realizzazione della sede.

In attuazione di tali leggi il CIPE ha deliberato finanziamenti sia con i fondi di bilancio, sia mediante ricorso a mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

La situazione dei finanziamenti disposti è riportata nell'allegato prospetto.

Tutte le somme assegnate, relative agli esercizi dal 1981 al 1990 sono state completamente erogate ad eccezione di 7 miliardi assegnati all'Università di Salerno in attuazione della delibera CIPE 11.1.1990. Inoltre la legge 28.10.1986 n. 730, all'art. 6, decimo comma, ha assegnato all'Università di Salerno, "per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la Facoltà di Ingegneria", un contributo speciale di 14 miliardi per il periodo 1987-88, a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14.5.1981, n. 219, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nel 1988.

Il decreto legge 26.1.1987, convertito in legge con modificazioni, nella legge 27.3.1987, n.120, ha destinato tale importo alla "realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno".

E' in corso il completamento dell'iter per la costituzione del centro interuniversitario e sulla base delle esigenze rappresentate dall'Università di Salerno è stato erogato l'importo di 7 miliardi.

Si prevede, per tale capitolo, che nel corso del 1991, vengano erogati 7 miliardi.

## LEGGE 26.4.1983, N.130 - ARTICOLO 21

Fondo investimenti e occupazione - FIO 1983.

In attuazione dell'art.21, I comma, della legge n.130, il CIPE, in sede di ripartizione del FIO per il 1983 (1.300 miliardi + 1.000 miliardi di cui con la B.E.I.) ha deliberato il finanziamento dei seguenti progetti, relativi a Istituzioni universitarie:

Con delibera in data 22.12.1983:

- Scuola Internazionale Studi Avanzati di Trieste	12.500.000.000
- Università di Ancona, completamento Facoltà Ingegneria	51.800.000.000
- Università di Catania, completamento nuovo centro S.Sofia 1 clinica chirurgica <u>con delibera in data 19.6.1984</u>	15.000.000.000
- Università della Calabria -Cosenza, sede definitiva dell'Università	37.406.000.000
	<hr/>
	116.706.000.000

I lavori sono in corso di avanzata esecuzione e questo Ministero ha erogato, su richiesta delle istituzioni universitarie, e in relazione alle assegnazioni disposte dal Ministero del Tesoro, l'intero complessivo importo di 116.706.000.000.

LEGGE 27.12.1983 N. 730 ART. 37.

Fondo investimenti e occupazione FIO 1984

L'art. 37 della legge n. 730 ha stanziato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1984, nell'ambito del FIO l'importo di 1.800 miliardi "per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26.4.1983 n. 130".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea Investimenti sino alla concorrenza del controvalore di 1.200 miliardi per la contrazione di appositi mutui, i cui oneri saranno a carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio, ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse al CIPE le schede di progetto (ciascuna di importo superiore agli 8 miliardi) per un importo complessivo di 994.856 milioni.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 22.2.1985 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università dell'Aquila: nuova Facoltà di Scienze	28.333.000.000
- Università di Napoli: nuove sedi Facoltà scientifiche(lotto n. 2)	50.068.000.000
- Università di Parma: Dipartimento biologico; Dipartimento della terra Dipartimento di fisica	25.459.000.000
- Università della Tuscia-Viterbo Facoltà di Agraria	17.650.000.000
- Università di Roma: adeguamento norme di sicurezza(Sapienza Policlinico)	40.450.000.000
- Università di Milano: ristrutturazione nuova sede Facoltà di Farmacia (secondo lotto)	14.900.000.000
	<hr/>
	176.860.000.000

I lavori sono in corso di avanzata esecuzione e questo Ministero ha erogato su richiesta delle istituzioni universitarie e in relazione alle assegnazioni disposte dal Ministero del Tesoro l'intero complessivo importo di 176.860.000.000.

**LEGGE 22.12.1984 N. 887, ART. 12****Fondo investimenti e occupazione - FIO 1985.**

L'art. 12 della legge n. 887 ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1985, nell'ambito del FIO, l'importo di 1.500 miliardi per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, e cioè per il "finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse..... e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli investimenti (BEI) sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Il C.I.P.E. ha deliberato la ripartizione dei fondi il 6 febbraio 1986 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università di Cagliari: realizzazione Facoltà di Medicina, Farmacia e Scienze MM.FF.NN.	28.300.000.000
- Università della Calabria: Facoltà di Ingegneria - completamento	40.000.000.000
- Università di Genova: nuova sede Facoltà di Architettura nel centro storico	20.000.000.000
- Istituto Universitario Orientale-Napoli consolidamento e restauro di Palazzo Corigliano-Napoli	6.515.000.000
- Università di Pavia dipartimento di Genetica, Ingegneria - attrezzature e biblioteca	14.800.000.000
- Università di Napoli: realizzazione nuove sedi delle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Economia e commercio, 1° lotto	39.987.000.000
	<hr/>
	149.602.000.000

I lavori sono in corso e questo Ministero ha completamente erogato, su richiesta delle istituzioni universitarie e in relazione alle assegnazioni disposte dal Ministero del Tesoro, il complessivo importo di 149.602.000.000.

Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 1 -

Legge 22.12.1986, n. 910 - art. 7 - ottavo comma -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-88 l'importo di 700 miliardi, per interventi urgenti di edilizia universitaria così ripartito:

1985	80 miliardi
1986	220 "
1987	220 "
1988	180 "

La legge ha espressamente previsto che gli stanziamenti devono prioritariamente essere destinati agli interventi necessari per rendere le strutture edilizie universitarie esistenti e i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6.3.1976, n. 50.

Ad integrazione di tali fondi l'art. 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986, n. 910 ha stanziato, per gli stessi fini, ulteriori 950 miliardi così ripartiti:

1987	100 miliardi
1988	300 "
1989	550 "

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989), alla Tabella A, ha rideterminato gli importi da iscrivere in bilancio nella misura di 492,5 miliardi per il 1989 e 57.500.000.000 per il 1990.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto per il combinato disposto delle predette norme la situazione degli stanziamenti è la seguente:

esercizio	(in miliardi)		
	L.331	L.910	Totale
1985	80	-	80
1986	220	-	220
1987	220	100	320
1988	180	300	480
1989	-	492,5	492,5
1990	-	57,5	57,5
	700	950	1.650

Il Ministero ha provveduto con vari decreti a ripartire l'importo complessivo di f. 1.650 miliardi; per l'edilizia generale e dipartimentale si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976, n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Sulla base delle relative assegnazioni le Università e le altre istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi.

I fondi necessari vengono messi gradualmente a disposizione delle istituzioni universitarie, mediante ordini di accreditamento, (mediante mandati nel caso di Collegi universitari) sulle contabilità speciali, specificamente aperte per l'edilizia universitaria presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, sulla base delle richieste formulate dalle istituzioni stesse in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1990, un importo complessivo di 1.395,813 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

	(dati in miliardi)
1985	58,790
1986	68,047
1987	283,671
1988	153,105
1989	572,082
1990	260,118
	1.395,813

La realizzazione degli interventi finanziati con le predette leggi ha presentato caratteri di notevole complessità in quanto le Università hanno, tra l'altro, dovuto individuare, anche su espressa indicazione del Ministero, quelle soluzioni atte a consentire la realizzazione degli interventi per la "messa a norma" (vanno ricordati, tra gli altri, quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelli previsti dalla legge n. 818/84 sulla prevenzione incendi, che detta precise scadenze temporali per gli adempimenti, per la cui inosservanza prevede sanzioni penali) nella maniera più idonea e snella possibile, tenendo conto, nel rispetto della vigente normativa, della esigenza di economizzare i costi degli interventi stessi.

Al riguardo il Ministero ha esplicitamente ricordato alle Università che "la messa a norma, mantenendo ferma l'attuale utilizzazione delle strutture, può in molti casi essere in contrasto con la sopra ricordata esigenza di economicità, e una opportuna revisione degli attuali criteri di utilizzazione e di destinazione delle stesse può portare alla individuazione di più idonee soluzioni" (ad esempio cambio di destinazione di un edificio storico destinandolo a facoltà umanistiche, rispetto a precedente destinazione a facoltà scientifiche, per eccessiva onerosità degli interventi necessari a mantenerne la preventiva destinazione).

Quanto detto, ha consentito di individuare soluzioni tendenti alla razionalizzazione ed ha portato alla elaborazione di programmi i cui interventi devono ritenersi in rapporto di reciproca integrazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di "messa a norma", contribuendo tutti gli interventi, in via diretta o mediata, al raggiungimento degli obiettivi stessi; ciò non ha tra l'altro potuto consentire il già difficile esercizio della facoltà di revoca dei finanziamenti.

La soluzione dei problemi operativi innanzi ricordati, ha comportato un ridotto ritmo di impiego dei fondi; essendo ormai tali complessi problemi superati è da ritenere che il ritmo di impiego dei fondi stessi subirà una notevolissima accelerazione.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata, alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-91-92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, la successiva legge 29.12.1990 n. 405 - legge finanziaria 1991 -, alla tabella C, ha rideterminato gli importi relativi agli anni 1991 e '92 rispettivamente in 300 e 650 miliardi ed ha altresì quantificato in 700 miliardi l'importo per il 1993, restando sempre, nel periodo in esame, la previsione media di 550 miliardi l'anno.

In relazione alla rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1991 i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-92, risultano determinati nel modo seguente:

(in miliardi)

1990	550
1991	300
1992	650
1993	150
	<hr/>
	1.650

Una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno ha destinato, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, a valere sui predetti fondi nel triennio 1990-92 l'importo di 550 miliardi: 106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili, e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni e, per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1990, un importo complessivo di 488.250.000.000, di cui 286.000.000.000 nel modo seguente per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE 19.12.1989 - punto 21:

(dati in milioni)

195) Università di Ancona	
Ristrutturazione caserma Villarey	
fac. economia	15.000
- Università di Cagliari	
Policlinico - I lotto (vedasi prog.n.172)	23.000
196) Università di Genova	
Dipartimento matematica - Valletta Puggia	12.000
197) Università dell'Aquila	
Ampliamento ristrutturazione ingegneria	
Roio	22.000
198) Università di Padova	
Facoltà agraria	17.000
199) Università di Palermo	
Compl. didattico a Parco d'Orleans	9.000
200) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - I lotto	
Fac. farmacia	12.690
201) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - facoltà ingegneria	10.630
202) Università di Parma	
Compl. biologico - III lotto fac. medicina e	
chirurgia	14.680
203) Università di Pavia	
Compl. Polo Cravino - dip.mat. sc. Terra,	
centro calc.	22.000
204) Università di Perugia	
Nuova sede fac.ingegneria - I lotto	14.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

205) Università di Pisa		
Sede dip. fisica inform. matem. ist. astronomia (edifici B ed E)		22.000
206) Università di Roma Tor Vergata		
Sede fac. economia e commercio		42.000
207) Politecnico di Torino		
Rifunzional. fac. ingegneria		11.000
208) Università di Trento		
Ristr. polo umanistico		8.000
209) Università di Trieste		
Mod. padiglioni compr. S. Giovanni		11.000
210) Università di Udine		
Facoltà di agraria, ingegneria, scienze		20.000
		286.000

Le esigenze complessive per l'edilizia, rilevate sulla base delle certificazioni rese dai legali rappresentanti delle istituzioni universitarie, al 30.12.1989, ammontano ad oltre 13.700 miliardi.

Tale importo si riferisce per 2000 miliardi ad interventi per rendere le strutture edilizie ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, per 1.700 miliardi a completamenti, a livello di lotti funzionali, di opere già finanziate con precedenti leggi, e per 10.000 miliardi per nuovi lotti funzionali e nuove opere.

Nel quadro di tali complessive esigenze non possono non evidenziarsi quelle sottoelencate, relative agli Atenei (con più di 50.000 studenti) dei grandi centri urbani, che maggiormente soffrono per la carenza di strutture edilizie:

	nr. studenti	Esigenze (dati in miliardi)
Università di Roma La Sapienza	160.510	645,994
" " Napoli	97.634	960,425
" " Milano	76.963	766,500
" " Bologna	69.066	379,300
" " Bari	63.400	391,119
" " Torino	51.316	1.062,000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si riportano, di seguito, le esigenze di tutte le singole istituzioni universitarie che, come detto, ammontano complessivamente a 13.700 miliardi:

Istituzioni	(dati in miliardi)
Università ANCONA	162,783
" BARI	391,119
" BASILICATA	188,000
" BOLOGNA	379,300
" BRESCIA	81,500
" CAGLIARI	687,074
" CALABRIA	607,370
" CAMERINO	117,607
" CASSINO	460,190
" CATANIA	349,000
" CHIETI	312,086
" FERRARA	91,700
" Firenze	218,875
" GENOVA	336,155
" L'AQUILA	126,203
" LECCE	112,786
" MACERATA	37,525
" MESSINA	282,572
" MILANO	766,500
Politec. MILANO	305,500
Università MODENA	136,340

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Università MOLISE	178,500
" NAPOLI	960,425
Ist.Navale NAPOLI	1,100
Ist.Orient.NAPOLI	33,465
Università PADOVA	372,740
" PALERMO	168,100
" PARMA	192,283
" PAVIA	318,190
" PERUGIA	263,886
" PISA	230,820
" REGGIO CALABRIA	403,900
" ROMA La Sapienza	645,994
" ROMA Tor Vergata	760,740
" SALERNO	53,250
" SASSARI	165,850
" SIENA	241,427
" TORINO	1.062,000
Politec. TORINO	65,543
Università TRENTO	101,323
" TRIESTE	373,950
" TUSCIA	95,500
" UDINE	306,913
" VENEZIA	122,040
Ist.Arch. VENEZIA	56,000
Università VERONA	52,600

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Univ. Stran. PERUGIA	37,430
Sc. Norm. Sup. PISA	28,693
ScUola Sup. Perf. PISA	7,978
ISEF ROMA	6,150
Sc. Ling. e Cult. It. Stran. SIENA	6,090
Sc. Int. Sup. Studi Avan. TRIESTE	1,400
Oss. Astrof. ARCETRI	18,500
" Astron. BOLOGNA	4,769
" Astron. CAPODIMONTE	2,519
Staz. Astron. CARLOFORTE	1,796
Oss. Astrof. CATANIA	4,450
" Astron. COLLURANIA	4,200
" Vesuviano ERCOLANO	27,500
" Astron. MILANO	0,750
" Astron. PADOVA	11,900
" " PALERMO	15,200
" " PINO TORINESE	2,263
" " ROMA	5,220
" " TRIESTE	8,700
Colleg. Univ. BORROMEO (PV)	6,612
" " DON N. MAZZA (PD)	15,000
" " GHISLIERI (PV)	19,300
" " R. EINAUDI (TO)	33,700
Fondazione RUI (RM)	26,200
" SANDRA BRUNI (PV)	6,600
" S. e E. MATTEI (PV)	6,827
I. P. E. (NA)	15,500
Fond. Com. D. TARDINI (RM)	7,135

---

13.709,128

A fronte di tale quadro esigenziale è stato fatto convergere, nel settore dell'edilizia universitaria, un pacchetto di interventi per un ammontare complessivo, nel triennio 1990/92, di 2.336,953 miliardi, di cui 1.650 gravanti sui fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 236,953 su quelli del Bilancio e 450 su quelli del Ministro per il Mezzogiorno.

La deliberazione adottata dal C.I.P.E. in data 19.12.1989, per la ripartizione del F.I.O., unitamente all'intesa di programma per il potenziamento della rete universitaria meridionale tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno, nonché gli stanziamenti previsti per il triennio 1990/92 dalla legge 27.12.1989 n. 407 - finanziaria 1990 - hanno rappresentato gli strumenti operativi del predetto intervento, attuato in due fasi.

La prima fase è stata resa esecutiva con la deliberazione C.I.P.E., che ha ammesso a finanziamento progetti per 925,744 miliardi (fondi MURST 553,012), di cui 483,047 (446,094 fondi MURST) relativi ad Istituzioni universitarie del centro-nord e 442,697 (106,918 fondi MURST) destinati alle sedi del sud (da realizzarsi nell'ambito dell'intesa di programma).

La seconda fase è stata attuata con l'assegnazione a favore delle istituzioni universitarie del centro-nord, di risorse finanziarie per 653,906 miliardi sui fondi del Ministero dell'Università; per le università meridionali, nell'ambito dell'intesa di programma, sono stati finanziati ulteriori progetti per 757,303 miliardi (443,082 miliardi con fondi MURST e 314,221 miliardi con fondi Bilancio-Mezzogiorno).

Come sopra detto, a fronte di una disponibilità di circa 2.400 miliardi risultano esigenze per 13.700 miliardi (2.000 per messa a norma, 1.700 per completamenti, 10.000 per altre opere) per fronteggiare le quali si rende necessario uno stanziamento annuo, ad integrazione di quelli già disposti dalle leggi finanziarie, di almeno 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992-1993 e 1994.

Pertanto le quote da indicare nella tabella C del disegno di legge finanziaria per gli anni 1992-93 e 1994 sono le seguenti:

	ipotesi a normativa vigente	integrazione richiesta	quota da indicare nella tab.C disegno legge finan
1992	650	1.000	1.650
1993	700	1.000	1.700
1994	550	1.000	1.550

**Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 2 -****Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria - finanziamenti a favore della Seconda Università di Roma-Tor Vergata**

La legge ha stanziato, all'art. 2 per il periodo 1985-88, l'importo di 260 miliardi per la II<sup>a</sup> Università di Roma-Tor Vergata così ripartito:

1985	20 miliardi
1986	80 "
1987	80 "
1988	80 "

Sulla G.U. del 22.1.1986 è stato pubblicato l'avviso di gara (con procedura comunitaria) relativo all'affidamento in concessione di costruzione, secondo quanto previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 122 (art. 7), della realizzazione della nuova sede della Seconda Università di Roma-Tor Vergata.

L'iter procedurale è stato espletato e la relativa convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione delle opere è stata già firmata il 7 ottobre 1987 tra l'Università ed un consorzio di 18 imprese, con capo fila la Vianini Lavori S.p.A..

Il concessionario-costruttore ha presentato il progetto di massima dell'intero intervento.

Il progetto esecutivo della facoltà di medicina e chirurgia con annesso policlinico (120 miliardi) è stato approvato ed i lavori, la cui ultimazione è prevista per il luglio 1992, sono in corso.

Il progetto esecutivo relativo alla sede delle facoltà di ingegneria e di giurisprudenza è all'esame del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio ai fini dell'approvazione.

Relativamente a tali interventi l'Università ha già acquisito la dichiarazione di conformità da parte del Ministero dei LL.PP., ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

Il progetto esecutivo relativo alla sede del rettorato, ai servizi generali ed alle infrastrutture è stato predisposto ed è in corso di presentazione al C.T.A. presso il Provveditorato ai fini dell'approvazione ed al Ministero dei LL.PP. ai fini della acquisizione della dichiarazione di conformità ex art. 81 del D.P.R. n. 616/77.

In relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università questo Ministero ha erogato al 31.12.1990 la somma di 180 miliardi e si prevede che, nel corso dell'anno 1991, all'Università verranno erogati ulteriori 80 miliardi.

La legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991) alla Tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ha previsto un ulteriore stanziamento di 50 miliardi per il 1991 per interventi di cui al richiamato art. 2 della legge n. 331/85, per la cui utilizzazione l'Università ha formulato il relativo programma ed ha avviato le procedure connesse alla realizzazione.

LEGGE 28.2.1986, N. 41 - ART. 14.

LEGGE 22.12.1986, N.910, art. 5

LEGGE 11.3.1988, N. 67, ART. 17

### Fondo investimenti e occupazione FIO 1986

Per quanto riguarda il FIO 1986 la legge 28 febbraio 1986 n.41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di L. 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

- |  |        |
|--|--------|
| 47- <u>Politecnico di Torino:</u><br>ampliamento dei Dipartimenti<br>del Politecnico di Torino. Sede di<br>corso Duca degli Abruzzi n. 24  | 18.557 |
| 48- <u>Consorzio per l'incremento degli<br/>studi e delle ricerche degli Istituti<br/>di Fisica dell'Università di Trieste:</u><br>ampliamento e completamento della<br>sede del Centro internazionale di<br>fisica teorica di Trieste | 12.000 |

49 - <u>Università di Padova:</u> completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843
50 - <u>Università di Palermo:</u> completamento edifici di chimi ca e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica-ingegneria - Pavia	25.121
52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria-Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Univer sità degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strut ture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340

- 56 - Università di Milano:  
Lita - Laboratorio interdiscipli  
nare tecnologie avanzate 48.403
- 57 - Università di Firenze:  
nuovo polo scientifico della  
Università di Firenze a Sesto  
Fiorentino 113.753
- 58 - Università di Bologna:  
realizzazione degli edifici desti  
nati al complesso polifunzionale  
scientifico e per servizi generali  
di Ateneo - Bologna 22.694
- 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli:  
realizzazione del complesso edilizio  
destinato alla seconda sede dell'Istitu  
to universitario navale da realizzare  
nel centro direzionale di Napoli 47.008
- 60 - Università "La Sapienza" di Roma:  
realizzazione del complesso informatico  
dell'Università degli studi "La Sapien  
za" di Roma 46.000
- 61 - Università di Napoli:  
realizzazione delle nuove sedi di scien  
ze matematiche, fisiche, naturali ed eco  
nomia e commercio (IV lotto) - Universi  
tà di Napoli 39.749

- 62 - Politecnico di Torino:  
restauro e valorizzazione del  
Castello del Valentino sede  
della Facoltà di Architettura  
del Politecnico di Torino 8.983
- 63 - Università di Trento:  
ristrutturazione del polo umani\_  
stico dell'Università di Trento 18.600
- 64 - Università di Genova:  
realizzazione sede dipartimento  
di chimica in Genova - località  
Valletta Puggia 30.101
- 65 - Università di Modena:  
restauro e riutilizzazione dell'edi\_  
ficio monumentale denominato "Foro  
Boario" 10.543
- 66 - Università di Torino:  
facoltà di Economia e commercio  
(lotto funzionale) 16.783
- 12b - Università di Bologna:  
il sistema integrato dei musei  
biblioteche e laboratori stori\_  
co-scientifici nell'area univer\_  
sitaria di Bologna: Palazzo  
Poggi-Ca' Malvezzi 21.400

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le istituzioni universitarie hanno già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato le seguenti somme, pari alle assegnazioni sinora disposte dal Ministero del Bilancio e del Tesoro:

	(in milioni)
Prog.n.47 - Politecnico di Torino	5.255
" " 48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste	8.618
" " 49 - Università di Padova	10.587
" " 50 - " " Palermo	9.161
" " 51 - " " Pavia	17.918
" " 52 - " " Sassari	25.131
" " 53 - " della Calabria-CS	26.031
" " 54 - " dell'Aquila	23.367
" " 55 - " di Brescia	20.340
" " 56 - " " Milano	43.577,190
" " 57 - " " Firenze	16.105
" " 58 - " " Bologna	16.187
" " 59 - Ist.Univ.Navale di Napoli	20.050
" " 60 - Università di Roma La Sapienza	19.620
" " 61 - " " Napoli	22.653
" " 62 - Politecnico di Torino	2.544
" " 63 - Università di Trento	18.600
" " 64 - " " Genova	12.839
" " 65 - " " Modena	6.008
" " 66 - " " Torino	9.565
" "12/b- " -" Bologna	6.060
	<hr/>
	340.216,190

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Bilancio e del Tesoro per consentire alle Università la prosecuzione dei lavori.

F.I.O. 1989 -

L'art.17 della legge 11 marzo 1988 n.67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2000 miliardi, successivamente ridotto a 1500, (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.89 n.130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art.21 della legge 26 aprile 1983, n.130, e cioè " per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonchè per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria ".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di ~~due~~ 1500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede dettagliate per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art.17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n.67 consente al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n.64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n.13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento dei seguenti progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

- 1 - sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 25) Università di Lecce                   | (dati in milioni) |
| ECOTEKNE - Centro univ.sc.econ.e tecniche | 77.351            |
| 26) Ist.Eletttr.Naz. Galileo Ferraris     |                   |
| sedi laboratori e uffici                  | <u>40.640</u>     |
|   | 117.991           |
- 2 - sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 15)
- (dati in milioni)
- |  |               |
|--|---------------|
| 170) Università di Bari  |               |
| Completamento facoltà ingegneria   | 38.969        |
| 171) Università di Bari  |               |
| ISIBARI - Ist. Sc.informazioni   | 25.000        |
| 172) Università di Cagliari  |               |
| Policlinico - I lotto (integrazione finanziamento di cui al punto 21 a valere sulla legge n. 910/1986) | 18.000        |
| 173) Università di Chieti  |               |
| Completamento complesso Colle dell'Ara   | 64.486        |
| 174) Università di Messina   |               |
| Completamento fac. veterinaria   | 44.613        |
| 175) Università di Reggio Calabria   |               |
| II stralcio fac.Architettura   | <u>67.360</u> |
|  | 258.428       |
- 3 - sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24.3.1989 n.122 (punto 17)
- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 181) Università di Roma La Sapienza |        |
| Piano parcheggi                     | 36.953 |

- 4 - sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 -  
fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifici  
ca e Tecnologica - per il triennio 1990-92 (punto 21)

(dati in milioni)

195) Università di Ancona	
Ristrutturazione caserma Villarey	
fac. economia	28.901
Università di Cagliari	
Policlinico - I lotto (vedasi prog.n.172)	47.310
196) Università di Genova	
Dipartimento matematica - Valletta Puggia	23.441
197) Università dell'Aquila	
Ampliamento ristrutturazione ingegneria	
Roio	41.608
198) Università di Padova	
Facoltà agraria	34.100
199) Università di Palermo	
Compl. didattico a Parco d'Orleans	18.000
200) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - I lotto	
Fac. farmacia	25.354
201) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - facoltà ingegneria	21.200
202) Università di Parma	
Compl. biologico - III lotto fac. medicina e	
chirurgia	29.343
203) Università di Pavia	
Compl. Polo Cravino - dip.mat. sc. Terra,	
centro calc.	42.620
204) Università di Perugia	
Nuova sede fac.ingegneria - I lotto	26.400
205) Università di Pisa	
Sede dip. fisica inform.matem.ist.astronomia	
(edifici B ed E)	40.289
206) Università di Roma Tor Vergata	
Sede fac. economia e commercio	79.640
207) Politecnico di Torino	
Rifunzional. fac. ingegneria	19.440
208) Università di Trento	
Ristr. polo umanistico	15.503

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

<b>209) Università di Trieste</b>	
Mod. padiglioni compr. S.Giovanni	19.688
<b>210) Università di Udine</b>	
Facoltà di agraria, ingegneria, scienze	40.175
	<hr/>
	553.012

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, questo Ministero ha erogato le seguenti somme, pari alle assegnazioni sinora disposte da parte del Ministero del Bilancio e del Tesoro:

25) Univ. Lecce	34.909.000.000
26) Istituto Elet.Naz. "G.Ferraris" - Torino	18.341.000.000

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di 258,428 miliardi e questo Ministero ha erogato, su richiesta delle istituzioni universitarie interessate, le seguenti somme:

170) Univ. Bari	31.793.800.000
171) " Bari	20.000.000.000
172) " Cagliari	14.000.000.000
173) " Chieti	52.346.000.000
174) " Messina	36.000.000.000
175) " Reggio Calabria	54.000.000.000
	<hr/>
	208.139.800.000

Per il progetto n. 181 - Piano parcheggi Università La Sapienza-Roma si è ancora in attesa della messa a disposizione dei fondi da parte dei Ministeri del Bilancio e del Tesoro.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 4, gravando gli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7303 del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86, l'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo, alla cui relazione si fa rinvio.

Legge 1.12.1986, n. 879, art. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine

La legge 1.12.1986, n. 879, all'art. 11, ha stanziato la somma di f. 120 miliardi nel periodo 1986-91 di cui 114 miliardi a favore dell'Università di Udine per l'attuazione dei programmi di edilizia universitaria nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, (di cui 57 miliardi per le esigenze della Facoltà di Medicina) e 6 miliardi a favore del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

Le relative quote sono state determinate in:

esercizio 1986	5.000.000.000
" 1987	15.000.000.000
" 1988	17.000.000.000
" 1989	17.000.000.000

Le quote relative ai successivi esercizi sono state rideterminate dalla legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) che alla Tabella F ha previsto i seguenti importi:

esercizio 1990	18.000.000.000
" 1991	27.000.000.000
" 1992	21.000.000.000

(La legge 29.12.1990 n. 407 - legge finanziaria 1991 - alla Tabella F ha confermato gli importi relativi alle quote 1991 e 1992).

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in corso e al 31.12.1990 è stato già erogato l'importo di 72 miliardi pari al complessivo importo relativo agli esercizi 1986-1990.

Considerato lo stato di attuazione del programma, si prevede che nell'anno 1991 debba essere erogato l'importo di 26 miliardi relativo all'esercizio 1991.

Legge 1.12.1986 n. 879, art. 31 -

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di £. 35.000.000.000, per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le relative quote sono state determinate in:

esercizio 1987	3.000.000.000
" 1988	8.000.000.000
" 1989	3.000.000.000

Le quote relative ai successivi esercizi sono state determinate dalla legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) che alla Tabella F ha previsto i seguenti importi:

esercizio 1990	8.000.000.000
" 1991	8.000.000.000
" 1992	5.000.000.000

(La legge 29.12.1990 n. 405 - legge finanziaria 1991 - alla tabella F ha confermato gli importi delle quote 1991 e 1992).

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare e tale realizzazione è in corso di avanzata esecuzione.

Questo Ministero ha erogato al 31.12.1990 la somma di lire 22.000.000.000 pari al totale degli stanziamenti 1987/90 e considerato lo stato di attuazione del programma, si prevede che nel corso del 1991 debba essere erogata la somma di 8 miliardi, pari all'intero stanziamento 1991.

Legge 11.3.1988 n. 67 - art. 17 comma 12 -

Finanziamento a favore dell'Università di Venezia

La legge 11.3.1988 n. 67, art. 17, comma 12, ha previsto uno stanziamento di 25 miliardi per interventi di risanamento e restauro conservativo e adattamento di edifici siti nel centro storico destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca ed a quelle di supporto.

Le relative quote sono state determinate in :

esercizio 1988	5.000.000.000
" 1989	5.000.000.000

Le quote relative ai successivi esercizi sono state determinate dalla legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) che alla Tabella F ha previsto i seguenti importi :

esercizio 1990	12.000.000.000
" 1991	3.000.000.000

(La legge 29.12.1990 n.405 - legge finanziaria 1991 - ha confermato l'importo della quota 1991).

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare per il complessivo importo di 25.000.000.000 .

La realizzazione delle opere è in corso e al 31.12.1990 il Ministero ha erogato l'importo di 13.000.000.000.

Considerato lo stato di attuazione del programma, si prevede che nell'anno 1991 debba essere erogato l'importo di 3 miliardi.

Legge 11.3.1988 n. 67 - Art. 17 comma 43 -

Contributo straordinario a favore dell'Università della Calabria

La legge 11.3.1988 n. 67 (Legge finanziaria 1988), all'articolo 17, comma 43, ha previsto, in favore dell'Università della Calabria, un contributo straordinario di £ 100 miliardi, in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

La legge 24.12.1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) alla Tabella A ha rimodulato la quota di 50 miliardi inizialmente prevista per il 1989 nel seguente modo :

esercizio 1989	25.000.000.000
" 1990	25.000.000.000

La legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) ha rimodulato <sup>alla Tabella F</sup> la quota di 25 miliardi relativa al 1990 nel seguente modo :

esercizio 1990	15.000.000.000
" 1991	10.000.000.000

(La legge 29.12.1990 n.405 - legge finanziaria 1991 - ha confermato l'importo della quota 1991).

Al 31.12.1990 è stato erogato l'importo complessivo di 80.000.000.000.

La realizzazione delle opere è in corso e, considerato lo stato di attuazione delle opere, nel 1991 si prevede l'erogazione dell'importo di 15.000.000.000 .

**LEGGE 28 LUGLIO 1989, N. 274****Finanziamento Istituto di Fisica Nucleare - Cap. 7508**

La relativa spesa è imputata al Cap. 7508 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

L'INFN costituito con decreto 8/8/1951 dal Presidente del CNR è ordinato secondo le norme recate dal D.I. 26/7/1967 (decreto M P I di concerto con il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) e ristrutturato con l. 18/12/1971 n. 1220.

L'istituto ha il compito di promuovere, coordinare e di effettuare ricerche sperimentali e tecniche nel campo della fisica nucleare.

A tal fine può stipulare convenzioni con le Università ed altri Enti ed organismi che perseguino gli stessi scopi ed effettuino ricerche scientifiche negli stessi settori.

Per la realizzazione delle proprie attività l'INFN predispone programmi pluriennali, i cui finanziamenti - previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - sono concessi con provvedimenti legislativi da proporsi su iniziativa del Ministero della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello del Tesoro.

I finanziamenti sono disposti con emissioni di ordinativi diretti intestati al Presidente dell'Istituto.

Con legge 28/7/1989 n.274 è stato definito il piano di finanziamento di seguito indicato per il quinquennio 1989-1993 di cui il Ministero scrivente ha già provveduto all'erogazione della somma di pertinenza del triennio 1989/91 nei primi mesi di ciascun anno e in un'unica soluzione. Non si registrano, pertanto, residui alla chiusura dell'esercizio 1990.

L'onere iscritto nella Tab. C allegata alla legge finanziaria 1989.

Il finanziamento globale ammonta a complessive £. 1.800 miliardi così ripartiti nel quinquennio :

( in milioni)

1989	1990	1991	1992	1993
280.000	320.000	360.000	400.000	440.000

Legge 7 agosto 1990 n. 245 art. 17

Finanziamenti per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo delle Università 1986/1990

La legge 7 agosto 1990 n. 245 con la quale sono state dettate norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 ha autorizzato, all'art. 17, la spesa complessiva di £. 1.900 miliardi per gli anni dal 1990 al 1995 e di £. 655,5 miliardi per gli anni 1990-1992 per l'attuazione dei piani di sviluppo.

Con D.M. del 26 ottobre 1990 è già stato assegnato alle Università un primo finanziamento, per l'attuazione delle istituzioni previste nel D.P.C.M. 12 maggio 1989, per un ammontare di 94.100 milioni di cui 50 milioni gravanti sul capitolo 7314 ed i restanti sul capitolo 1521 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1991.

Con il successivo D.M. 26 febbraio 1991 per la medesima finalità sono stati ripartiti tra le Università gli stanziamenti per il 1991 per un importo di £.171.186 milioni e per il 1992 £. 168.174 milioni.

Delle somme stanziare per il 1991 sono stati effettivamente erogati nel primo semestre dell'esercizio £. 76.741 milioni ed altrettanti nel secondo.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione friuli-venezia giulia, della provincia di belluno e delle aree limitrofe - cap. 1523, 1524, 7316.

La legge 9/1/1991 n. 19, nell'ambito delle iniziative destinate a sviluppare la cooperazione economica e finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia, quale regione di frontiera della comunità europea, prevede, tra l'altro all'art. 10, contributi alle Università per l'istituzione di borse di studio e per la partecipazione a ricerche in materie economiche, linguistiche, agroalimentari, ambientali e sanitarie, da riservare ai cittadini dei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, dell'Austria e dell'Unione sovietica.

Di fatto al primo comma del citato articolo 10, stabilisce in favore di ciascuna delle Università degli Studi di Trieste e Udine, un contributo di £. 4 miliardi in ragione di £. 1 miliardo per gli anni dal 1991 al 1994, finalizzando l'utilizzo dell'importo anche all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo dei corsi nelle suddette materie.

Il successivo quarto comma, del medesimo articolo, concede per lo stesso periodo, contributi agli Atenei di Venezia e Padova rispettivamente per £. 2 miliardi e 500 milioni.

La relativa spesa prevista tra gli impegni di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, è così imputata e ripartita nel quadriennio:

Cap. 1523 ( contributi alle Università di Trieste e Udine)

( in milioni)

1991	1992	1993	1994
2000	2000	2000	2000

Cap. 1524 ( contributi alle Università di Venezia e Padova)

( in milioni)

1991	1992	1993	1994
2000	1000	1000	1000

Nel quadro poi, delle finalità previste dalla indicata disposizione di legge, il secondo comma del già richiamato art. 10, autorizza, nello ambito degli intendimenti dell'art. 26 della legge 8/8/77 n. 546 (ricostruzione zone terremotate del Friuli), la costituzione di un centro internazionale sul plurilinguismo presso l'Università degli Studi di Udine.

Il finanziamento assegnato per le spese di primo impianto ammonta a £. 3 miliardi per il corrente anno finanziario 1991 e grava sul capitolo 7316 del Bilancio di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

Alla data odierna, non si è potuta effettuare alcuna erogazione dei contributi in oggetto, alle Università interessate, considerata la recente istituzione dei citati capitoli di spesa (D.M. Tesoro n.124692 in corso reg.)

Se ne prevede comunque la totale assegnazione entro l'anno in corso.

PAGINA BIANCA